

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 55



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
19 febbraio 2011

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 55/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* GU C 46 del 12.2.2011

1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2011/C 55/02

Causa C-303/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Land Baden-Württemberg/Metin Bozkurt (Accordo di associazione CEE-Turchia — Ricongiungimento familiare — Art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Coniuge di una lavoratrice turca che ha coabitato con quest'ultima per oltre cinque anni — Mantenimento del diritto di soggiorno dopo il divorzio — Condanna dell'interessato per violenze esercitate contro l'ex moglie — Abuso di diritto)

2

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

2011/C 55/03	Causa C-439/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 7 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkeren «VEBIC» VZW/Raad voor de Mededinging, Minister van Economie [Politica della concorrenza — Procedimento nazionale — Intervento delle autorità nazionali garanti della concorrenza in procedimenti giudiziari — Autorità nazionale garante della concorrenza di natura mista, avente carattere giudiziario e amministrativo — Ricorso contro la decisione di un'autorità del genere — Regolamento (CE) n. 1/2003] 2	2
2011/C 55/04	Causa C-537/08 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 dicembre 2010 — Kahla/Thüringen Porzellan GmbH/Freistaat Thüringen, Repubblica federale di Germania, Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Decisione della Commissione che constata l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne ordina il recupero — Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento) 3	3
2011/C 55/05	Causa C-568/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Assen — Paesi Bassi) — Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, van Spijker Infrabouw BV, de Jonge Konstruktie BV/Provincie Drenthe (Appalti pubblici — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Direttiva 89/665/CEE — Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso — Legislazione nazionale che consente al giudice, in un procedimento sommario, di autorizzare una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico che il giudice di merito può successivamente dichiarare contraria al diritto dell'Unione — Compatibilità con la direttiva — Concessione del risarcimento danni agli offerenti lesi — Presupposti) 3	3
2011/C 55/06	Causa C-585/08 e C-144/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 7 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08), Hotel Alpenhof GesmbH/Oliver Heller (C-144/09) [Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 15, nn. 1, lett. c), e 3 — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Contratto di viaggio in nave mercantile — Nozione di «viaggio tutto compreso» — Contratto di soggiorno in albergo — Presentazione del viaggio e dell'albergo su un sito Internet — Nozione di attività «diretta verso» lo Stato membro o il consumatore presso il proprio domicilio — Criteri — Accessibilità del sito Internet] 4	4
2011/C 55/07	Causa C-89/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento — Art. 43 CE — Sanità pubblica — Gestione dei laboratori di analisi biomediche — Normativa nazionale che limita la partecipazione dei soci non biologi al 25 % del capitale sociale — Divieto di partecipazione nel capitale di più di due società che gestiscono in comune uno o più laboratori di analisi biomediche — Obiettivo di garantire l'autonomia professionale dei biologi — Obiettivo di mantenere un'offerta differenziata nel settore della biologia medica — Coerenza — Proporzionalità) 5	5
2011/C 55/08	Causa C-103/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Weald Leasing Limited (Sesta direttiva IVA — Nozioni di «pratica abusiva» — Operazioni di leasing effettuate da un gruppo di imprese e dirette a ripartire il pagamento dell'IVA non detraibile) 6	6

2011/C 55/09	Causa C-137/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Raad van State — Paesi Bassi) — Marc Michel Josemans/Burgemeester van Maastricht (Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione delle merci — Principio di non discriminazione — Provvedimento di un'autorità pubblica locale che riserva l'accesso ai coffeshop ai residenti olandesi — Commercializzazione di droghe dette «leggere» — Commercializzazione di bevande analcoliche e di alimenti — Obiettivo diretto a contrastare il turismo della droga e il disturbo da esso provocato — Ordine pubblico — Tutela della sanità pubblica — Coerenza — Proporzionalità) 6	6
2011/C 55/10	Causa C-163/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Direttiva 92/83/CEE — Armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche — Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. e) ed f) — Vino, porto e cognac da cucina) 7	7
2011/C 55/11	Causa C-239/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin — Germania) — Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (Aiuti di Stato — Aiuti concessi dalla Repubblica federale di Germania per l'acquisto di terreni — Programma di privatizzazione di terreni e di ristrutturazione dell'agricoltura nei nuovi Länder tedeschi) 7	7
2011/C 55/12	Causa C-241/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Fluxys SA/Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) (Rinvio pregiudiziale — Competenza della Corte — Rinuncia parziale agli atti da parte del ricorrente nella causa principale — Mutamento del contesto normativo di riferimento — Risposta della Corte non più necessaria per la soluzione della controversia — Non luogo a provvedere) 8	8
2011/C 55/13	Causa C-266/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co./College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, già College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Ambiente — Prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414/CEE — Accesso del pubblico all'informazione — Direttive 90/313/CEE e 2003/4/CE — Applicazione nel tempo — Nozione di «informazione ambientale» — Riservatezza delle informazioni commerciali e industriali) 8	8
2011/C 55/14	Causa C-270/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 dicembre 2010 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scozia), Edimburgo — Regno Unito] — Macdonald Resorts Limited/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Esenzioni — Art. 13, parte B, lett. b) — Locazione di beni immobili — Vendita di diritti contrattuali convertibili in diritto di godimento temporaneo di alloggi per vacanze) 9	9
2011/C 55/15	Causa C-279/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland (Tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione — Diritto di ricorso a un giudice — Gratuito patrocinio — Normativa nazionale che nega il gratuito patrocinio alle persone giuridiche in assenza di un «interesse generale») 9	9

Numero d'informazione	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 55/16	Causa C-285/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 7 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimento penale a carico di R (Sesta direttiva IVA — Art. 28 quater, parte A, lett. a) — Frode a danno dell'IVA — Diniego di esenzione dall'IVA per cessioni intracomunitarie di beni — Partecipazione attiva del venditore alla frode — Competenze degli Stati membri nel contesto della lotta alla frode, all'evasione fiscale e agli eventuali abusi) 10	10
2011/C 55/17	Causa C-296/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie België — Belgio) — Vlaamse Gemeenschap/Maurits Baesen [Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Art. 13, n. 2, lett. d) — Nozione di «personale assimilato» agli impiegati pubblici — Contratto di lavoro concluso con una pubblica amministrazione] 11	11
2011/C 55/18	Causa C-300/09 e C-301/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Justitie/F. Toprak (C-300/09), I. Oguz (C-301/09) (Accordo di associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Regola di «standstill» contenuta all'art. 13 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 — Divieto per gli Stati membri di introdurre nuove restrizioni all'accesso al mercato del lavoro) 11	11
2011/C 55/19	Causa C-339/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Skoma-Lux sro/Celní ředitelství Olomouc (Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinada — Voci 2204 e 2206 — Bevanda fermentata a base di uve fresche — Titolo alcolometrico volumico effettivo dal 15,8 % al 16,1 % — Aggiunta di alcol di mais e di zucchero di barbabietola durante la produzione) 12	12
2011/C 55/20	Causa C-340/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 dicembre 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/22/CE — Art. 4, nn. 2-5 — Custodia degli animali selvatici — Giardini zoologici) 12	12
2011/C 55/21	Causa C-362/09 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 dicembre 2010 — Athinaiki Techniki AE/Commissione delle Comunità europee, Athens Resort Casino AE Symmetochon [Impugnazione — Aiuti di Stato — Denuncia — Decisione di archiviare la denuncia — Revoca della decisione di archiviazione — Requisiti di legittimità della revoca — Regolamento (CE) n. 659/1999] 12	12
2011/C 55/22	Causa C-421/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Austria) — Humanplasma GmbH/Repubblica d'Austria (Artt. 28 CE e 30 CE — Normativa nazionale che vieta l'importazione di prodotti del sangue provenienti da donazioni non interamente gratuite) 13	13
2011/C 55/23	Causa C-430/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Euro Tyre Holding BV/Staatssecretaris van Financiën (Sesta direttiva IVA — Artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1, lett. a), 28 ter, parte A, n. 1, e 28 quater, parte A, lett. a), primo comma — Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati all'interno dell'Unione — Cessioni successive degli stessi beni che danno luogo a un'unica spedizione o a un solo trasporto intracomunitario) 13	13

2011/C 55/24	Causa C-433/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Regime fiscale — Direttiva 2006/112/CE — IVA — Base imponibile — Imposta gravante sulla fornitura di autoveicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato, in funzione del loro valore e del loro consumo medio «Normverbrauchsabgabe») 14	14
2011/C 55/25	Cause riunite C-444/09 e C-456/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña e dal Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Pontevedra — Spagna) — Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09)/Consejería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia (Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Principio di non discriminazione — Applicazione dell'accordo quadro al personale temporaneo di una comunità autonoma — Normativa nazionale che introduce una disparità di trattamento in materia di attribuzione di un'indennità per anzianità di servizio fondata unicamente sul carattere temporaneo del rapporto di lavoro — Obbligo di riconoscere, con effetto retroattivo, il diritto all'indennità per anzianità di servizio) 14	14
2011/C 55/26	Causa C-480/09 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010 — AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione europea, Electrabel SA (Impugnazione — Aiuti di Stato — Aiuto dichiarato compatibile con il mercato comune — Condizione del previo rimborso da parte del beneficiario di un aiuto anteriore dichiarato illegittimo — Nozione di «entità economica unica» — Controllo congiunto da parte di due società madri distinte — Travisamento dei motivi di ricorso — Errori e vizi di motivazione) 15	15
2011/C 55/27	Causa C-31/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Minerva Kulturreisen GmbH/Finanzamt Freital (Sesta direttiva IVA — Art. 26 — Regime particolare delle agenzie di viaggi e degli organizzatori di giri turistici — Ambito di applicazione — Vendita di biglietti d'ingresso all'Opera senza ulteriori prestazioni) 15	15
2011/C 55/28	Causa C-131/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Corman SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) [Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Art. 3 — Prescrizione delle azioni giudiziarie — Termine — Normativa settoriale — Regolamento (CE) n. 2571/97 — Applicazione differenziata delle norme di prescrizione in caso di irregolarità commessa dal beneficiario della sovvenzione o dalle controparti contrattuali del medesimo] 16	16
2011/C 55/29	Causa C-233/10: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 16 dicembre 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2007/44/CE — Valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario — Regole procedurali e i criteri per la valutazione) 16	16
2011/C 55/30	Causa C-497/10 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Barbara Mercredi/Richard Chaffe [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Materia matrimoniale e responsabilità genitoriale — Figlio di genitori non coniugati tra loro — Nozione di «residenza abituale» di un neonato — Nozione di «diritto di affidamento»] 17	17

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 55/31	Causa C-552/10 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2010 dalla Usha Martin Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 settembre 2010, causa T-119/06: Usha Martin Ltd/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea	18
2011/C 55/32	Causa C-559/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 29 novembre 2010 — Deli Ostrich NV/Belgische Staat	18
2011/C 55/33	Causa C-568/10: Ricorso proposto il 6 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria	19
2011/C 55/34	Causa C-576/10: Ricorso proposto il 9 dicembre 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi	19
2011/C 55/35	Causa C-597/10: Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica francese	20

Tribunale

2011/C 55/36	Causa T-362/08: Sentenza del Tribunale 13 gennaio 2011 — IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione [«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alla realizzazione di un progetto industriale in zona protetta a norma della direttiva 92/43/CEE — Documenti provenienti da uno Stato membro — Opposizione manifestata dallo Stato membro — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla politica economica di uno Stato membro — Art. 4, nn. 5-7, del regolamento n. 1049/2001»]	21
2011/C 55/37	Causa T-28/09: Sentenza del Tribunale 13 gennaio 2011 — Park/UAMI — Bae (PINE TREE) [«Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Marchio comunitario figurativo PINE TREE — Uso serio del marchio — Art. 50, n. 1, lett. a), e art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 51, n. 1, lett. a), e art. 56, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]	21
2011/C 55/38	Causa T-164/09: Ordinanza del Tribunale 16 dicembre 2010 — Kitou/GEPD [«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Regolamento (CE) n. 45/2001 — Non luogo a provvedere»]	22
2011/C 55/39	Ordinanza del Tribunale 15 dicembre 2010 — Albertini e a. e Donnelly/Parlamento (Cause T-219/09 e T-326/09) («Ricorso di annullamento — Regime pensionistico complementare dei deputati del Parlamento europeo — Modifica del regime pensionistico complementare — Atto di portata generale — Difetto di incidenza individuale — Irricevibilità»)	22
2011/C 55/40	Causa T-394/09: Ordinanza del Tribunale 14 dicembre 2010 — General Bearing/UAMI (GENERAL BEARING CORPORATION) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo GENERAL BEARING CORPORATION — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	22

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 55/41	Causa T-38/10 P: Ordinanza del Tribunale 17 dicembre 2010 — Marcuccio/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Responsabilità extracontrattuale — Rimborso di spese ripetibili — Eccezione di ricorso parallelo — Vizi del procedimento — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata») 23	23
2011/C 55/42	Causa T-48/10 P: Ordinanza del Tribunale 16 dicembre 2010 — Meister/UAMI («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2008 — Decisione recante attribuzione dei punti a titolo dell'esercizio di promozione — Menzione dei punti cumulati a titolo degli esercizi di promozione anteriori — Snaturamento dei fatti — Presa a carico delle spese — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata») 23	23
2011/C 55/43	Causa T-385/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 7 dicembre 2010 — ArcelorMittal Wire France e a./Commissione («Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Danno finanziario — Assenza di circostanze eccezionali — Assenza di urgenza») 24	24
2011/C 55/44	Causa T-507/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 17 dicembre 2010 — Uspakich/Parlamento («Procedimento sommario — Revoca dell'immunità giurisdizionale di un membro del Parlamento europeo — Domanda di sospensione dell'esecuzione») 24	24
2011/C 55/45	Causa T-360/10: Ricorso proposto il 26 agosto 2010 — Tecnimed/UAMI — Ecobrand (ZAPPER-CLICK) 24	24
2011/C 55/46	Causa T-564/10: Ricorso proposto il 15 dicembre 2010 — Quimitécnica.com e de Mello/Commissione 25	25
2011/C 55/47	Causa T-565/10: Ricorso proposto il 21 dicembre 2010 — ThyssenKrupp Steel Europe/UAMI (Highprotect) 26	26
2011/C 55/48	Causa T-566/10: Ricorso proposto il 15 dicembre 2010 — Ertmer/UAMI — Caterpillar (erkat) 27	27
2011/C 55/49	Causa T-573/10: Ricorso proposto il 23 dicembre 2010 — Octapharma Pharmazeutika/EMA 27	27
2011/C 55/50	Causa T-575/10: Ricorso proposto il 14 dicembre 2010 — Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione 28	28
2011/C 55/51	Causa T-576/10: Ricorso proposto il 14 dicembre 2010 — Trefilerías Quijano/Commissione 29	29
2011/C 55/52	Causa T-577/10: Ricorso proposto il 14 dicembre 2010 — Trenzas y Cables de Acero/Commissione 29	29

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 55/53	Causa T-578/10: Ricorso proposto il 14 dicembre 2010 — Global Steel Wire/Commissione	29
2011/C 55/54	Causa T-579/10: Ricorso proposto il 21 dicembre 2010 — macros consult/UAMI — MIP Metro (makro)	30
2011/C 55/55	Causa T-582/10: Ricorso proposto il 23 dicembre 2010 — Acron e Dorogobuzh/Consiglio	30
2011/C 55/56	Causa T-583/10: Ricorso proposto il 27 dicembre 2010 — Deutsche Telekom/UAMI — TeliaSonera Denmark (Tonalità di magenta)	31
2011/C 55/57	Causa T-584/10: Ricorso proposto il 27 dicembre 2010 — Yilmaz/UAMI — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO)	32
2011/C 55/58	Causa T-591/10: Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 — Castiglioni/Commissione	32
2011/C 55/59	Causa T-594/10 P: Impugnazione proposta il 21 dicembre 2010 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 6 ottobre 2010 causa F-2/10, Marcuccio/Commissione	33
2011/C 55/60	Causa T-10/11 P: Impugnazione proposta il 3 gennaio 2011 da Gerhard Birkhoff avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 27 ottobre 2010 causa F-60/09, Gerhard Birkhoff/Commissione europea	34
2011/C 55/61	Causa T-3/08: Ordinanza del Tribunale 10 gennaio 2011 — Coedo Suárez/Consiglio	34
2011/C 55/62	Cause riunite da T-444/08 a T448/08: Ordinanza del Tribunale 16 dicembre 2010 — FIFA/UAMI — Ferrero (WORLD CUP 2006 e a.)	34
2011/C 55/63	Causa T-163/09: Ordinanza del Tribunale 13 dicembre 2010 — Martinet/Commissione	35
2011/C 55/64	Causa T-2/10: Ordinanza del Tribunale 15 dicembre 2010 — De Lucia/UAMI — Galbani (De Lucia La natura pratica del gusto)	35

Tribunale della funzione pubblica

2011/C 55/65	Causa F-77/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 gennaio 2011 — Nijs/Corte dei conti (Funzione pubblica — Funzionari — Regime disciplinare — Procedimento disciplinare — Artt. 22 bis e 22 ter dello Statuto — Imparzialità — Termine ragionevole)	36
2011/C 55/66	Causa F-57/10: Ricorso presentato il 14 luglio 2010 — Pedferri e a./Commissione	36



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

*(2011/C 55/01)***Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea***

GU C 46 del 12.2.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 38 del 5.2.2011

GU C 30 del 29.1.2011

GU C 13 del 15.1.2011

GU C 346 del 18.12.2010

GU C 328 del 4.12.2010

GU C 317 del 20.11.2010

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Land Baden-Württemberg/Metin Bozkurt

(Causa C-303/08) ⁽¹⁾

(Accordo di associazione CEE-Turchia — Ricongiungimento familiare — Art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Coniuge di una lavoratrice turca che ha coabitato con quest'ultima per oltre cinque anni — Mantenimento del diritto di soggiorno dopo il divorzio — Condanna dell'interessato per violenze esercitate contro l'ex moglie — Abuso di diritto)

(2011/C 55/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Land Baden-Württemberg

Convenuto: Metin Bozkurt

Con l'intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia — Diritto di soggiorno acquisito, in quanto familiare, da un cittadino turco coniuge di una lavoratrice turca inserita nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro — Sussistenza del diritto di soggiorno in caso di divorzio preceduto da violazioni dell'integrità fisica dell'ex moglie sfociate in una condanna penale

Dispositivo

- 1) L'art. 7, primo comma, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che un cittadino turco, quale il ricorrente nella causa principale, il quale, nella sua qualità di familiare di una lavoratrice turca inserita nel regolare

mercato del lavoro di uno Stato membro e a motivo della sua residenza presso la consorte durante un periodo continuativo di almeno cinque anni, benefici dei diritti connessi allo status giuridico conferito sulla base del secondo trattino di tale disposizione, non perde il beneficio di tali diritti a causa del divorzio pronunciato a una data successiva all'acquisizione di questi ultimi.

- 2) Non costituisce un abuso di diritto il fatto che un cittadino turco, come il ricorrente nella causa principale, si avvalga di un diritto legittimamente acquisito in forza dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, anche qualora l'interessato, dopo aver ottenuto il beneficio relativo a tale diritto per il tramite dell'ex moglie, abbia commesso nei suoi confronti un grave reato che ha dato luogo alla sua condanna penale.

Per contro, l'art. 14, n. 1, della medesima decisione non osta a che un provvedimento di espulsione sia adottato nei riguardi di un cittadino turco oggetto di condanne penali, ove il suo comportamento personale costituisca una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività. Spetta al giudice nazionale competente valutare se ciò avvenga nella causa principale.

⁽¹⁾ GU C 247 del 27.9.2008.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 7 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers «VEBIC» VZW/Raad voor de Mededinging, Minister van Economie

(Causa C-439/08) ⁽¹⁾

[Politica della concorrenza — Procedimento nazionale — Intervento delle autorità nazionali garanti della concorrenza in procedimenti giudiziari — Autorità nazionale garante della concorrenza di natura mista, avente carattere giudiziario e amministrativo — Ricorso contro la decisione di un'autorità del genere — Regolamento (CE) n. 1/2003]

(2011/C 55/03)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkeren «VEBIC» VZW

Con l'intervento di: Raad voor de Mededinging, Minister van Economie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Brussel — Interpretazione degli artt. 2, 5, 15, n. 1 e 35, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1) — Presentazione da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza di osservazioni scritte e di motivi di fatto e di diritto nell'ambito di un procedimento d'appello promosso contro la loro decisione — Pluralità di autorità nell'ambito di uno Stato membro

Dispositivo

L'art. 35 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che non accorda ad un'autorità nazionale garante della concorrenza la facoltà di partecipare, in quanto parte convenuta, ad un procedimento giudiziario rivolto contro la decisione promanante da detta autorità. Spetta alle autorità nazionali garanti della concorrenza ponderare la necessità e l'utilità del loro intervento per l'efficace applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione. Tuttavia, la non comparizione sistematica dell'autorità nazionale garante della concorrenza in detti procedimenti giudiziari compromette l'effetto utile degli artt. 101 TFUE e 102 TFUE.

In mancanza di regolamentazione dell'Unione, gli Stati membri restano competenti, conformemente al principio dell'autonomia procedurale, a designare l'organo o gli organi appartenenti all'autorità nazionale garante della concorrenza che dispongono della facoltà di partecipare, in quanto parte convenuta, ad un procedimento, dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale, rivolto contro la decisione che promana da detta autorità, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali e la piena effettività del diritto della concorrenza dell'Unione.

(¹) GU C 313 del 6.12.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 dicembre 2010 — Kahla/Thüringen Porzellan GmbH/Freistaat Thüringen, Repubblica federale di Germania, Commissione europea

(Causa C-537/08 P) (¹)

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Decisione della Commissione che constata l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne ordina il recupero — Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento)

(2011/C 55/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (rappresentanti: M. Schütte, S. Zühlke e P. Werner, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Freistaat Thüringen (rappresentanti: A. Weitbrecht e M. Núñez-Müller, Rechtsanwälte), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e W.-D. Plessing, agenti), Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuschitz e K. Gross, agenti, assistiti da C. Koenig, professore)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 24 settembre 2008, causa T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 maggio 2003, 2003/643/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore delle imprese Kahla Porzellan GmbH e Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (GU L 227, pag. 12), nella parte in cui tale decisione riguarda gli aiuti finanziari concessi a favore della Kahla/Thüringen Porzellan GmbH — Violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Kahla Thüringen Porzellan GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 44 del 21.2.2009.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Assen — Paesi Bassi) — Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, van Spijker Infrabouw BV, de Jonge Konstruktie BV/Provincie Drenthe

(Causa C-568/08) (¹)

(Appalti pubblici — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Direttiva 89/665/CEE — Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso — Legislazione nazionale che consente al giudice, in un procedimento sommario, di autorizzare una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico che il giudice di merito può successivamente dichiarare contraria al diritto dell'Unione — Compatibilità con la direttiva — Concessione del risarcimento danni agli offerenti lesi — Presupposti)

(2011/C 55/05)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Assen

Parti

Ricorrenti: Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, van Spijker Infrabouw BV, de Jonge Konstruktie BV

Convenuta: Provincie Drenthe

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Assen — Interpretazione degli artt. 1, nn. 1 e 3, e 2, nn. 1 e 6, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE (GU L 395, pag. 33) — Legislazione nazionale che prevede una competenza concomitante dei giudici civile ed amministrativo che può condurre a decisioni contraddittorie — Competenza del giudice amministrativo limitata alla valutazione della decisione di indire una gara d'appalto — Esclusione in caso di decisione di aggiudicazione ad uno degli offerenti — Concessione del risarcimento danni

Dispositivo

- 1) Gli artt. 1, nn. 1 e 3, e 2, nn. 1 e 6, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, non ostano a un sistema nel quale, per ottenere una decisione giurisdizionale in tempi brevi, è disponibile un unico procedimento, caratterizzato dal fatto che esso mira ad ottenere rapidamente un ordine del giudice, che non esiste un diritto allo scambio di conclusioni tra avvocati, che di norma si producono solo prove scritte, che non trovano applicazione le norme di legge sulla prova e che la decisione non determina l'accertamento definitivo dei rapporti giuridici, né fa parte di un processo decisionale che si conclude con una pronuncia idonea a passare in giudicato.
- 2) La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che il giudice dei provvedimenti d'urgenza, per adottare un provvedimento provvisorio, proceda a un'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, che, successivamente, il giudice di merito qualifica come errata.
- 3) Riguardo alla responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili, ai soggetti lesi è riconosciuto un diritto al risarcimento se la norma di diritto dell'Unione violata sia preordinata a conferire loro diritti, la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e esista un nesso causale diretto tra la violazione in parola e il danno subito. In assenza di disposizioni di diritto dell'Unione in tale ambito, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato

membro, una volta soddisfatte tali condizioni, stabilire i criteri sulla base dei quali il danno derivante dalla violazione del diritto dell'Unione in materia di aggiudicazione di appalti pubblici deve essere accertato e valutato, purché siano osservati i principi di equivalenza e di effettività.

(¹) GU C 69 del 21.3.2009.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 7 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08), Hotel Alpenhof GesmbH/Oliver Heller (C-144/09)

(Causa C-585/08 e C-144/09) (¹)

[Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 15, nn. 1, lett. c), e 3 — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Contratto di viaggio in nave mercantile — Nozione di «viaggio tutto compreso» — Contratto di soggiorno in albergo — Presentazione del viaggio e dell'albergo su un sito Internet — Nozione di attività «diretta verso» lo Stato membro o il consumatore presso il proprio domicilio — Criteri — Accessibilità del sito Internet]

(2011/C 55/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrenti: Peter Pammer (C-585/08), Hotel Alpenhof GesmbH (C-144/09)

Convenute: Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08), Oliver Heller (C-144/09)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione dell'art. 15, nn. 1, lett. c), e 3, del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Requisiti minimi necessari in un sito internet al fine di potere considerare le attività in esso indicate come «dirette» verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore

Dispositivo

- 1) Un contratto avente ad oggetto un viaggio in nave mercantile, come quello oggetto della causa principale nel procedimento C-585/08, costituisce un contratto di trasporto che, ad un prezzo forfettario, combina viaggio ed alloggio ai sensi dell'art. 15, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
- 2) Al fine di stabilire se l'attività di un commerciante, presentata sul suo sito Internet o su quello di un intermediario, possa essere considerata «diretta» verso lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato, ai sensi dell'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001, occorre verificare se, prima dell'eventuale conclusione di un contratto con il consumatore, risulti da tali siti Internet e dall'attività complessiva del commerciante che quest'ultimo intendeva commerciare con consumatori domiciliati in uno o più Stati membri, tra i quali quello di domicilio del consumatore stesso, nel senso che era disposto a concludere contratti con i medesimi.

I seguenti elementi, il cui elenco non è esaustivo, possono costituire indizi che consentono di ritenere che l'attività del commerciante sia diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, vale a dire la natura internazionale dell'attività, l'indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito, l'utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua, l'indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale, il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l'accesso al sito del commerciante ovvero a quello del suo intermediario, l'utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti. Spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza di tali indizi.

Per contro, la semplice accessibilità del sito Internet del commerciante o di quello dell'intermediario nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato è insufficiente. Ciò vale anche con riguardo all'indicazione di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate ovvero all'impiego di una lingua o di una moneta che costituiscano la lingua e/o la moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro nel quale il commerciante è stabilito.

⁽¹⁾ GU C 44 del 21.2.2009.
GU C 153 del 4.7.2009.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010
— Commissione europea/Repubblica francese**

(Causa C-89/09) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento — Art. 43 CE — Sanità pubblica — Gestione dei laboratori di analisi biomediche — Normativa nazionale che limita la partecipazione dei soci non biologi al 25 % del capitale sociale — Divieto di partecipazione nel capitale di più di due società che gestiscono in comune uno o più laboratori di analisi biomediche — Obiettivo di garantire l'autonomia professionale dei biologi — Obiettivo di mantenere un'offerta differenziata nel settore della biologia medica — Coerenza — Proporzionalità)

(2011/C 55/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e E. Traversa, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Messmer, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 43 CE — Norme in materia di gestione dei laboratori di analisi di biologia medica — Legislazione nazionale che limita la partecipazione degli associati non professionisti al 25 % del capitale sociale — Divieto di partecipazione nel capitale di più di due società che gestiscono in comune uno o più laboratori di biologia medica — Restrizioni della libertà di stabilimento giustificate dall'obiettivo della protezione della salute pubblica e proporzionate?

Dispositivo

- 1) La Repubblica francese, avendo vietato ai biologi di detenere una partecipazione in più di due società costituite per la gestione in comune di uno o più laboratori di analisi biomediche, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 43 CE.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Repubblica francese e la Commissione europea sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 113 del 16.5.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court
of Appeal — Regno Unito) — The Commissioners for Her
Majesty's Revenue & Customs/Weald Leasing Limited**

(Causa C-103/09) ⁽¹⁾

**(Sesta direttiva IVA — Nozioni di «pratica abusiva» — Ope-
razioni di leasing effettuate da un gruppo di imprese e dirette
a ripartire il pagamento dell'IVA non detraibile)**

(2011/C 55/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrenti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Convenuta: Weald Leasing Limited

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — The Court of Appeal, Londra — Interpretazione della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nozione di operazioni che costituiscono una pratica abusiva — Operazioni di locazione e sublocazione realizzate da un gruppo d'imprese che forniscono servizi ampiamente esentati al fine di distribuire il loro onere d'IVA

Dispositivo

- 1) Il vantaggio fiscale derivante dal fatto che una società ricorra ad operazioni di leasing su beni come quelli oggetto della causa principale, invece che all'acquisto diretto di tali beni, non costituisce un vantaggio fiscale il cui ottenimento sarebbe contrario allo scopo perseguito dalle disposizioni pertinenti della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, e della normativa nazionale che trasporta tale direttiva, purché le condizioni contrattuali relative a tali operazioni, in particolare quelle riguardanti la fissazione dell'importo dei canoni locativi, corrispondano a normali condizioni di mercato e il coinvolgimento in tali operazioni di una società terza intermediaria non sia atto ad ostacolare l'applicazione delle citate disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Il fatto che tale impresa non effettui operazioni di leasing nell'ambito delle sue normali operazioni commerciali è ininfluente a tale proposito.
- 2) Se talune condizioni contrattuali relative alle operazioni di leasing controverse nella causa principale e/o il coinvolgimento di una società terza intermediaria in tali operazioni costituiscono una

pratica abusiva, dette operazioni devono essere ridefinite in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita in assenza degli elementi di tali condizioni contrattuali che hanno natura abusiva e/o senza il coinvolgimento di tale società.

⁽¹⁾ GU C 129 del 6.6.2009.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Raad
van State — Paesi Bassi) — Marc Michel Josemans/
Burgemeester van Maastricht**

(Causa C-137/09) ⁽¹⁾

**(Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione delle
merci — Principio di non discriminazione — Provvedimento
di un'autorità pubblica locale che riserva l'accesso ai coffee-
shop ai residenti olandesi — Commercializzazione di droghe
dette «leggere» — Commercializzazione di bevande analcoliche
e di alimenti — Obiettivo diretto a contrastare il turismo della
droga e il disturbo da esso provocato — Ordine pubblico —
Tutela della sanità pubblica — Coerenza — Proporzionalità)**

(2011/C 55/09)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Marc Michel Josemans

Convenuto: Burgemeester van Maastricht

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione degli artt. 12 CE, 18 CE, 29 CE e 49 CE — Turismo della droga — Regolamento di polizia municipale che vieta l'accesso dei non residenti ai coffeeshops che vendono stupefacenti — Ordine pubblico — Disparità di trattamento

Dispositivo

- 1) Un gestore di coffeeshop non può, nell'ambito della sua attività consistente nella commercializzazione di stupefacenti non rientranti nel circuito rigorosamente sorvegliato dalle competenti autorità in vista dell'uso per scopi medici o scientifici, avvalersi degli artt. 12 CE, 18 CE, 29 CE ovvero 49 CE per opporsi a una regolamentazione comunale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che vieta l'ammissione di persone non residenti nei Paesi Bassi a tali locali. Riguardo all'attività consistente nella commercializzazione di bevande analcoliche e di alimenti in tali medesimi locali, gli artt. 49 CE e segg. possono essere utilmente invocati da un tale gestore.

2) L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che una regolamentazione, quale quella di cui trattasi nella causa principale, rappresenta una limitazione alla libera prestazione dei servizi sancita dal Trattato CE. Tale limitazione è tuttavia giustificata dall'obiettivo di contrastare il turismo della droga e il disturbo da esso provocato.

(¹) GU C 141 del 20.6.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs**

(Causa C-163/09) (¹)

(Direttiva 92/83/CEE — Armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche — Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. e) ed f) — Vino, porto e cognac da cucina)

(2011/C 55/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Repertoire Culinaire Ltd

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — VAT and Duties Tribunal, London — Interpretazione degli artt. 20 e 27, n. 1, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21) — Esenzione dalle accise — Vino, porto e cognac ad uso culinario contenenti sale e pepe

Dispositivo

- 1) L'art. 20, primo trattino, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che la definizione dell'«alcole etilico» contenuta in tale disposizione è applicabile al vino da cucina e al porto da cucina.
- 2) In circostanze come quelle di cui alla causa principale, un'esenzione dall'accisa armonizzata del vino da cucina, del porto da cucina e del cognac da cucina è tale da ricadere nell'ambito dell'art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83.

3) Nell'ipotesi in cui prodotti quali il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina di cui alla causa principale, che sono stati considerati non soggetti ad accisa o esenti dall'accisa in forza della direttiva 92/83 e immessi al consumo nello Stato membro in cui sono stati prodotti, siano destinati a essere commercializzati in un altro Stato membro, quest'ultimo deve riservare nel proprio territorio un trattamento identico a detti prodotti, salvo il caso in cui ricorrano elementi concreti, oggettivi e verificabili dai quali risulti che il primo Stato membro non ha applicato correttamente le disposizioni di tale direttiva o che, in conformità dell'art. 27, n. 1, della stessa, sia giustificata l'adozione di misure volte a evitare una frode, un'evasione o un abuso in materia di esenzioni nonché ad assicurare l'applicazione agevole e corretta di queste ultime.

4) L'art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 deve essere interpretato nel senso che la concessione dell'esenzione di cui a tale disposizione può essere subordinata al rispetto di condizioni come quelle previste dalla normativa nazionale di cui alla causa principale, vale a dire una limitazione dei soggetti autorizzati a presentare una richiesta di rimborso, un termine di quattro mesi per proporre una simile richiesta e la fissazione di un importo minimo di rimborso, soltanto ove risulti da elementi concreti, oggettivi e verificabili che simili condizioni sono necessarie per assicurare l'applicazione agevole e corretta di tale esenzione nonché per evitare frodi, evasioni o abusi. Spetta al giudice del rinvio verificare che ciò sia vero per quanto attiene alle condizioni stabilite da detta normativa.

(¹) GU C 180 dell'1.8.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin — Germania) — Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH**

(Causa C-239/09) (¹)

(Aiuti di Stato — Aiuti concessi dalla Repubblica federale di Germania per l'acquisto di terreni — Programma di privatizzazione di terreni e di ristrutturazione dell'agricoltura nei nuovi Länder tedeschi)

(2011/C 55/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Berlin

Parti

Ricorrente: V Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG

Convenuta: BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Berlin — Interpretazione dell'art. 87 CE — Aiuti di Stato — Privatizzazione di fondi agricoli nei nuovi Länder tedeschi — Acquisizione di tali fondi ad un prezzo, stabilito secondo una disposizione nazionale che prevede la valutazione del valore di mercato dei terreni sulla base di criteri regionali, che è inferiore al loro reale valore di mercato — Compatibilità di tale disposizione nazionale con l'art. 87 CE

Dispositivo

L'art. 87 CE va interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che preveda metodi di calcolo per la determinazione del valore di terreni a uso agricolo e silvicolo messi in vendita da pubbliche autorità nel contesto di un piano di privatizzazione, come quelli previsti dall'art. 5, n. 1, del regolamento 20 dicembre 1995 sull'acquisizione di terreni (*Flächenerwerbsverordnung*), purché detti metodi prevedano l'attualizzazione dei prezzi in caso di forti aumenti, in modo tale che il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente si avvicini il più possibile al valore commerciale di tali terreni.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Fluxys SA/Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG)

(Causa C-241/09) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Competenza della Corte — Rinuncia parziale agli atti da parte del ricorrente nella causa principale — Mutamento del contesto normativo di riferimento — Risposta della Corte non più necessaria per la soluzione della controversia — Non luogo a provvedere)

(2011/C 55/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel di Bruxelles

Parti

Ricorrente: Fluxys SA

Convenuta: Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel de Bruxelles — Interpretazione degli artt. 1, 2 e 18 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57) nonché dell'art. 3 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 settembre 2005, n. 1775, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 289, pag. 1) — Revisione d'ufficio delle regole di determinazione della retribuzione totale dei gestori di reti nel caso di

sopravvenienza di circostanze eccezionali nel corso di un periodo di regolamentazione — Compatibilità con il diritto comunitario di una tariffazione propria per le attività di transito, distinta da quella applicabile alle attività di trasmissione e di stoccaggio

Dispositivo

Non occorre più risolvere la questione pregiudiziale sollevata nel procedimento C-41/09.

(¹) GU C 205 del 29.8.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co./College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, già College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

(Causa C-266/09) (¹)

(Ambiente — Prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414/CEE — Accesso del pubblico all'informazione — Direttive 90/313/CEE e 2003/4/CE — Applicazione nel tempo — Nozione di «informazione ambientale» — Riservatezza delle informazioni commerciali e industriali)

(2011/C 55/13)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrenti: Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co.

Convenuto: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, anciennement College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

Con l'intervento di: Bayer CropScience BV, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) — Interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1) e degli artt. 2 e 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26) — Informazione comunicata alle autorità nazionali, nell'ambito di una procedura di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, al fine di fissare la quantità massima di un pesticida, o di un componente o di un prodotto di trasformazione dello stesso, che può essere presente nei cibi o nelle bevande — Carattere confidenziale e interesse pubblico

Dispositivo

- 1) La nozione di «informazione ambientale» di cui all'art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende l'informazione prodotta nell'ambito di un procedimento nazionale di autorizzazione o di estensione dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario al fine di fissare la quantità massima di un antiparassitario, di un suo elemento costitutivo o di suoi prodotti di trasformazione, contenuta in cibi e bevande.
- 2) Fatto salvo il caso in cui una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale non rientri in quelle elencate all'art. 14, secondo comma, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, le disposizioni del primo comma di detto articolo 14 devono essere interpretate nel senso che esse possono applicarsi solo a condizione che non vengano pregiudicati gli obblighi derivanti dall'art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4.
- 3) L'art. 4 della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che la ponderazione da esso prescritta dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione di un'informazione ambientale e dell'interesse specifico tutelato dal rifiuto di divulgare deve essere effettuata in ciascun caso particolare sottoposto alle autorità competenti, anche qualora il legislatore nazionale dovesse determinare con una disposizione a carattere generale criteri che consentano di facilitare tale valutazione comparata degli interessi contrapposti.

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 dicembre 2010
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scozia), Edimburgo — Regno Unito] —
Macdonald Resorts Limited/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-270/09) (¹)

(IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Esenzioni — Art. 13, parte B, lett. b) — Locazione di beni immobili — Vendita di diritti contrattuali convertibili in diritto di godimento temporaneo di alloggi per vacanze)

(2011/C 55/14)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Session (Scozia), Edimburgo

Parti

Ricorrente: Macdonald Resorts Limited

Convenuto: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Session (Scozia), Edimburgo (Regno Unito) — Interpretazione degli artt. 9, n. 2, lett. a) e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di

armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nozione di esenzione della locazione di beni immobili — Vendita, da parte di un club vacanze, di punti che conferiscono il diritto di utilizzare un alloggio per vacanze per un periodo di tempo determinato nell'ambito di un determinato anno

Dispositivo

- 1) Le prestazioni di servizi effettuate da un operatore quale la ricorrente nella causa principale nell'ambito di un sistema come il programma di «opzioni» di cui alla causa principale devono essere qualificate nel momento in cui un cliente partecipante a un simile sistema converte i diritti inizialmente acquisiti in un servizio offerto da tale operatore. Ove tali diritti siano convertiti in un soggiorno presso un albergo o in un diritto di godimento temporaneo di un'unità abitativa, le suddette prestazioni configurano prestazioni di servizi relative ad un bene immobile ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, eseguite nel luogo in cui è situato detto albergo o detta unità abitativa.
- 2) In un sistema quale il programma di «opzioni» su cui verte la causa principale, allorché il cliente converte i diritti inizialmente acquisiti in un diritto di godimento temporaneo di un'unità abitativa, la prestazione di servizi di cui trattasi configura una locazione di bene immobile ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2001/115 [al quale corrisponde ora l'art. 135, n. 1, lett. l), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto]. Tuttavia, tale disposizione non osta a che gli Stati membri escludano detta prestazione dall'esenzione.

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-279/09) (¹)

(Tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione — Diritto di ricorso a un giudice — Gratuito patrocinio — Normativa nazionale che nega il gratuito patrocinio alle persone giuridiche in assenza di un «interesse generale»)

(2011/C 55/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti

Ricorrente: DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kammergericht Berlin — Interpretazione del principio di effettività — Compatibilità con tale principio di una normativa nazionale che nega il gratuito patrocinio alle persone giuridiche in assenza di un «interesse generale» — Azione volta a far valere la responsabilità di uno Stato membro per attuazione tardiva di direttive comunitarie

Dispositivo

Il principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non è escluso che possano invocarlo persone giuridiche e che l'aiuto concesso in sua applicazione può comprendere, segnatamente, l'esonero dal pagamento anticipato di spese giudiziali e/o l'assistenza legale.

Spetta, al riguardo, al giudice nazionale verificare se le condizioni di concessione del gratuito patrocinio costituiscano una limitazione del diritto di accesso alla giustizia che lede la sostanza stessa di tale diritto, se tendano a uno scopo legittimo e se esista un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

In tale accertamento il giudice nazionale può tener conto dell'oggetto della controversia, delle ragionevoli possibilità di successo del richiedente, della posta in gioco per quest'ultimo, della complessità del diritto e della procedura applicabili nonché della capacità del richiedente di far valere effettivamente le proprie ragioni. Per valutare la proporzionalità il giudice nazionale può tener presente altresì l'entità delle spese giudiziali che devono essere anticipate e la natura dell'ostacolo all'accesso alla giustizia che esse potrebbero costituire, se sormontabile o insormontabile.

Quanto, più specificamente, alle persone giuridiche, il giudice nazionale può tener conto della loro situazione. Può prendere in considerazione, in particolare, la forma e lo scopo — di lucro o meno — della persona giuridica in questione, la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la possibilità, per questi ultimi, di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 7 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimento penale a carico di R

(Causa C-285/09) ⁽¹⁾

(Sesta direttiva IVA — Art. 28 quater, parte A, lett. a) — Frode a danno dell'IVA — Diniego di esenzione dall'IVA per cessioni intracomunitarie di beni — Partecipazione attiva del venditore alla frode — Competenze degli Stati membri nel contesto della lotta alla frode, all'evasione fiscale e agli eventuali abusi)

(2011/C 55/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Imputato nella causa principale

R

con l'intervento di: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Finanzamt Karlsruhe-Durlach

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 28 quater, parte A, lett. a), della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata — Frode dell'IVA — Rifiuto di concedere l'esenzione sul fatturato realizzato in occasione della cessione intracomunitaria di beni — Concorso attivo del venditore nella frode

Dispositivo

In circostanze come quelle della causa principale, in cui è stata effettivamente realizzata una cessione intracomunitaria di beni ma, in occasione di tale cessione, il fornitore ha nascosto l'identità del vero acquirente per consentirgli di eludere il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro di partenza della cessione intracomunitaria, in forza delle competenze che gli spettano in virtù della prima parte di frase dell'art. 28 quater, parte A, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 17 ottobre 2000, 2000/65/CE, può negare il beneficio dell'esenzione per quest'operazione.

⁽¹⁾ GU C 267 del 7.11.2009.

⁽¹⁾ GU C 267 del 7.11.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof
van Cassatie België — Belgio) — Vlaamse Gemeenschap/
Maurits Baesen

(Causa C-296/09) ⁽¹⁾

[Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 —
Art. 13, n. 2, lett. d) — Nozione di «personale assimilato»
agli impiegati pubblici — Contratto di lavoro concluso con
una pubblica amministrazione]

(2011/C 55/17)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: Vlaamse Gemeenschap

Convenuto: Maurits Baesen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione dell'art. 13, n. 2, lett. a) e d), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Impiegati pubblici e funzionari assimilati — Nozione — Persona che ha stipulato un contratto di lavoro con una pubblica autorità

Dispositivo

Il significato di «impiegati pubblici» e di «personale assimilato» ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, viene determinato unicamente in base ai dati del diritto nazionale dello Stato membro cui appartiene l'amministrazione datrice di lavoro e una persona nella situazione del resistente nella causa principale, che in uno Stato membro rientra, in parte, nel regime previdenziale degli impiegati pubblici e, in parte, in quello dei lavoratori subordinati, può trovarsi quindi assoggettata, conformemente a quanto prescritto dall'art. 13, n. 2, lett. d), di predetto regolamento, unicamente alla normativa dello Stato membro cui appartiene l'amministrazione presso la quale è occupata.

⁽¹⁾ GU C 267 del 7.11.2009.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van
State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Justitie/
F. Toprak (C-300/09), I. Oguz (C-301/09)

(Causa C-300/09 e C-301/09) ⁽¹⁾

(Accordo di associazione CEE-Turchia — Libera circolazione
dei lavoratori — Regola di «standstill» contenuta all'art. 13
della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 — Divieto
per gli Stati membri di introdurre nuove restrizioni all'accesso
al mercato del lavoro)

(2011/C 55/18)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie

Convenuti: F. Toprak (C-300/09), I. Oguz (C-301/09)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione dell'art. 13 della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione adottata dal Consiglio di associazione istituito con l'Accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia — Regola di standstill — Portata — Divieto per gli Stati membri di introdurre nuovi restrizioni all'accesso al mercato del lavoro — Nozione di «nuova restrizione»

Dispositivo

In circostanze come quelle delle cause principali, riguardanti una disposizione nazionale relativa al rilascio di un permesso di soggiorno da parte di lavoratori turchi, l'art. 13 della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio d'associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev'essere interpretato nel senso che costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di detto articolo, un inasprimento di una disposizione adottata successivamente al 1° dicembre 1980, la quale prevedeva un ammorbidimento della disposizione vigente il 1° dicembre 1980, anche quando tale inasprimento non aggravava le condizioni per ottenere detto permesso rispetto a quelle risultanti dalla disposizione vigente il 1° dicembre 1980, il che è compito del giudice nazionale verificare.

⁽¹⁾ GU C 267 del 7.11.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Skoma-Lux
sro/Celní ředitelství Olomouc

(Causa C-339/09) ⁽¹⁾

(Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — No-
menclatura combinata — Voci 2204 e 2206 — Bevanda
fermentata a base di uve fresche — Titolo alcolometrico vo-
lumatico effettivo dal 15,8 % al 16,1 % — Aggiunta di alcol di
mais e di zucchero di barbabietola durante la produzione)

(2011/C 55/19)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Skoma-Lux sro

Convenuto: Celní ředitelství Olomouc

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud — Interpretazione dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789 (GU L 281, pag. 1) — Vino rosso da dessert Kagor — Classificazione alla voce doganale 2204 o alla voce doganale 2206 della nomenclatura combinata

Dispositivo

Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719, deve essere interpretato nel senso che una bevanda fermentata a base di uve fresche, commercializzata in bottiglie da 0,75 l, con un titolo alcolometrico volumico che varia dal 15,8 % al 16,1 %, alla quale siano stati aggiunti nel corso della produzione zucchero di barbabietola e alcol di mais, deve essere classificata nella voce 2206 della nomenclatura combinata che compare all'allegato I di detto regolamento.

⁽¹⁾ GU C 282 del 21.11.2009.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 dicembre 2010 —
Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-340/09) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/22/CE —
Art. 4, nn. 2-5 — Custodia degli animali selvatici —
Giardini zoologici)

(2011/C 55/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: B. Plaza Cruz e N. Díaz Abad, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 4, nn. 2, 3, 4 e 5 della direttiva del Consiglio 29 marzo 1999, 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (GU L 94, pag. 24)

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutti i provvedimenti necessari relativamente ai giardini zoologici oggetto del presente ricorso, situati nelle Comunità autonome di Aragona, Asturia, Baleari, Canarie, Cantabria, Castilla e León, Comunità Valenziana, Estremadura e Galizia, in materia di ispezioni, concessione di licenza e, eventualmente, chiusura di tali giardini, conformemente all'art. 4, nn. 2-5 della direttiva del Consiglio 29 marzo 1999, 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della citata direttiva.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 256 del 24.10.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 dicembre 2010 —
Athinaiki Techniki AE/Commissione delle Comunità
europee, Athens Resort Casino AE Symmetochon

(Causa C-362/09 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Aiuti di Stato — Denuncia — Decisione di
archiviare la denuncia — Revoca della decisione di archivia-
zione — Requisiti di legittimità della revoca — Regolamento
(CE) n. 659/1999]

(2011/C 55/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Athinaiki Techniki AE (rappresentante: S. A. Pappas, dikigoros)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: D. Triantafyllou, agente), Athens Resort Casino AE Symmetochon (rappresentante: N. Korogiannakis, dikigoros)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 29 giugno 2009, causa T-94/05, Athinaiki Techniki AE/Commissione, con la quale quest'ultimo ha dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso proposto dalla ricorrente in seguito alla revoca della decisione impugnata della Commissione, con conseguente archiviazione della denuncia di tale ricorrente relativa ad un presunto aiuto di Stato accordato dalla Repubblica ellenica — Interpretazione errata della sentenza della Corte nella causa C-521/06 P, Athinaiki Techniki — Condizioni di legittimità della revoca di un atto amministrativo comunitario — Inammissibilità dello stato d'inerzia amministrativa nell'ambito della procedura di esame degli aiuti di Stato — Principio di proporzionalità

Dispositivo

- 1) L'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 giugno 2009, causa T-94/05, Athinaiki Techniki/Commissione, è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 312 del 19.12.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Austria) —
Humanplasma GmbH/Repubblica d'Austria

(Causa C-421/09) (¹)

(Artt. 28 CE e 30 CE — Normativa nazionale che vieta
l'importazione di prodotti del sangue provenienti da donazioni
non interamente gratuite)

(2011/C 55/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Parti

Ricorrente: Humanplasma GmbH

Convenuta: Repubblica d'Austria

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE — Compatibilità con queste disposizioni di una normativa nazionale che vieta l'importazione di sangue umano proveniente da donazioni di sangue retribuite

Dispositivo

L'art. 28 CE, letto in combinato disposto con l'art. 30 CE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale preveda che l'importazione di sangue o di componenti del sangue provenienti da un altro Stato membro sia lecita soltanto a condizione che — così come prescritto anche per i prodotti nazionali — le donazioni di sangue alla base di tali prodotti siano state effettuate non solo senza corresponsione di una remunerazione ai donatori, ma anche senza riconoscimento a costoro di un rimborso delle spese da essi sostenute per effettuare le donazioni stesse.

(¹) GU C 24 del 30.1.2010.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge
Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Euro Tyre Holding
BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-430/09) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1,
lett. a), 28 ter, parte A, n. 1, e 28 quater, parte A, lett. a),
primo comma — Esenzione delle cessioni di beni spediti o
trasportati all'interno dell'Unione — Cessioni successive degli
stessi beni che danno luogo a un'unica spedizione o a un solo
trasporto intracomunitario)

(2011/C 55/23)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Euro Tyre Holding BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1, lett. a), 28 ter, parte A, n. 1, e 28 quater, parte A, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati all'interno della Comunità — Cessioni successive degli stessi beni che danno luogo ad un'unica spedizione o trasporto intracomunitario di beni

Dispositivo

Quando un bene forma oggetto di due cessioni successive tra diversi soggetti passivi che agiscono in quanto tali, ma di un solo trasporto intracomunitario, la determinazione dell'operazione cui deve essere imputato tale trasporto, vale a dire la prima o la seconda cessione — rientrando tale operazione, pertanto, nell'ambito della nozione di cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/95/CE, in combinato disposto con gli artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1, lett. a), primo comma, e 28 ter, parte A, n. 1, della stessa direttiva —, deve essere effettuata alla luce di una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie al fine di stabilire quale di queste due cessioni soddisfi la totalità delle condizioni relative ad una cessione intracomunitaria.

In circostanze come quelle controverse nella causa principale, nelle quali il primo acquirente, avendo ottenuto il diritto di disporre del bene come un proprietario sul territorio dello Stato membro della prima cessione, manifesta il suo intento di trasportare tale bene in un altro Stato membro e si presenta con il suo numero di partita IVA attribuito da quest'ultimo Stato, il trasporto intracomunitario dovrebbe essere imputato alla prima cessione, a condizione che il diritto di disporre del bene come un proprietario sia stato trasferito al secondo acquirente nello Stato membro di destinazione del trasporto intracomunitario. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nell'ambito della causa di cui è investito.

⁽¹⁾ GU C 24 del 30.1.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 —
Commissione europea/Repubblica d'Austria**

(Causa C-433/09) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Regime fiscale — Direttiva 2006/112/CE — IVA — Base imponibile — Imposta gravante sulla fornitura di autoveicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato, in funzione del loro valore e del loro consumo medio «Normverbrauchsabgabe»)

(2011/C 55/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: D. Triantafyllou, agente)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: E. Riedl e C. Pesendorfer, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 78 e 79 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 347, pag. 1) — Vendita di un autoveicolo — Inclusione nella base imponibile di una tassa gravante sulla fornitura di veicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato in funzione del loro valore e del loro consumo medio («Normverbrauchsabgabe»)

Dispositivo

- 1) *Includendo l'imposta sul consumo normale («Normverbrauchsabgabe») nel calcolo della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto riscossa in Austria al momento della fornitura di un autoveicolo, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 78 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.*
- 2) *Per il resto il ricorso è respinto.*
- 3) *La Commissione europea e la Repubblica d'Austria sopporteranno ciascuna le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 24 del 30.1.2010.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2010
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña e dal Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Pontevedra — Spagna) — Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09)/Consejería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia**

(Cause riunite C-444/09 e C-456/09) ⁽¹⁾

(Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Principio di non discriminazione — Applicazione dell'accordo quadro al personale temporaneo di una comunità autonoma — Normativa nazionale che introduce una disparità di trattamento in materia di attribuzione di un'indennità per anzianità di servizio fondata unicamente sul carattere temporaneo del rapporto di lavoro — Obbligo di riconoscere, con effetto retroattivo, il diritto all'indennità per anzianità di servizio)

(2011/C 55/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña, Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Pontevedra

Parti

Ricorrenti: Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09)

Convenuta: Consejería de Educación de la Junta de Galicia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña — Interpretazione dell'allegato, clausola 4, punto 4, della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Principio di non discriminazione — Nozione di «criteri del periodo di anzianità di servizio» — Normativa nazionale che crea una disparità di trattamento in materia di attribuzione di un'indennità di anzianità basata sulla sola natura temporanea del contratto

Dispositivo

- 1) *Un membro del personale temporaneo della Comunità autonoma di Galizia, come la ricorrente nella causa principale, rientra nell'ambito di applicazione soggettivo della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e di quello dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato di tale direttiva.*

2) Un'indennità per anzianità di servizio come quella oggetto della causa principale rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'accordo quadro.

3) La mera circostanza che una disposizione nazionale quale l'art. 25, n. 2, della legge 12 aprile 2007, n. 7/2007, recante le norme di base applicabili ai dipendenti pubblici (Ley 7/2007 del Estatuto básico del empleado público), non contenga alcun riferimento alla direttiva 1999/70 non esclude che tale disposizione possa essere considerata una misura nazionale di trasposizione di tale direttiva.

4) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio, come quelle triennali oggetto della causa principale, per il periodo compreso tra la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione della direttiva 1999/70 e la data dell'entrata in vigore della legge nazionale che recepisce tale direttiva nel diritto interno dello Stato membro interessato, fatto salvo il rispetto delle disposizioni pertinenti di diritto nazionale relative alla prescrizione.

5) Nonostante l'esistenza, nella normativa nazionale di trasposizione della direttiva 1999/70, di una disposizione che, pur riconoscendo il diritto dei dipendenti pubblici temporanei al versamento delle indennità per trienni di anzianità, esclude tuttavia l'applicazione retroattiva di tale diritto, le autorità competenti dello Stato membro interessato hanno l'obbligo, in forza del diritto dell'Unione, e nel caso di una disposizione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, avente effetto diretto, di attribuire al citato diritto al versamento delle indennità un effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione di tale direttiva.

⁽¹⁾ GU C 24 del 30.1.2010.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010
— AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione europea, Electrabel SA

(Causa C-480/09 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Aiuto dichiarato compatibile con il mercato comune — Condizione del previo rimborso da parte del beneficiario di un aiuto anteriore dichiarato illegittimo — Nozione di «entità economica unica» — Controllo congiunto da parte di due società madri distinte — Travisamento dei motivi di ricorso — Errori e vizi di motivazione)

(2011/C 55/26)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: AceaElectrabel Produzione SpA (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo e M. Merola, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: V. Di Bucci, agente), Electrabel SA (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo e M. Merola, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 8 settembre 2009, causa T-303/05, AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/598/CE, relativa all'aiuto di Stato che l'Italia — Regione Lazio — intende concedere per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GU 2006, L 244)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'AceaElectrabel Produzione SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) L'Electrabel SA sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 24 del 30.1.2010.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Minerva Kulturreisen GmbH/Finanzamt Freital

(Causa C-31/10) ⁽¹⁾

(Sesta direttiva IVA — Art. 26 — Regime particolare delle agenzie di viaggi e degli organizzatori di giri turistici — Ambito di applicazione — Vendita di biglietti d'ingresso all'Opera senza ulteriori prestazioni)

(2011/C 55/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Minerva Kulturreisen GmbH

Convenuto: Finanzamt Freital

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 26 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Regime particolare delle agenzie di viaggio — Vendita di biglietti dell'Opera senza prestazione di servizi aggiuntivi

Dispositivo

L'art. 26 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica alla vendita isolata di biglietti d'ingresso all'Opera da parte di un'agenzia di viaggi, senza fornitura di una prestazione di viaggio.

(¹) GU C 100 del 17.4.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Corman SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

(Causa C-131/10) (¹)

[Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Art. 3 — Prescrizione delle azioni giudiziarie — Termine — Normativa settoriale — Regolamento (CE) n. 2571/97 — Applicazione differenziata delle norme di prescrizione in caso di irregolarità commessa dal beneficiario della sovvenzione o dalle controparti contrattuali del medesimo]

(2011/C 55/28)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Corman SA

Convenuto: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interpretazione dell'art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995,

n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1) — Determinazione del termine di prescrizione delle azioni giudiziarie — Applicabilità delle disposizioni settoriali di diritto comunitario o nazionali in materia — Applicazione differenziata delle norme sulla prescrizione nei casi di irregolarità commessa dal beneficiario dell'aiuto o dalle sue controparti contrattuali

Dispositivo

1) Non prevedendo una norma sulla prescrizione delle azioni giudiziarie applicabile all'incasso di cauzioni costituite nell'ambito di operazioni di gara nel settore del burro, del burro concentrato e della crema, il regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 1997, n. 2571, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, non configura una normativa settoriale che prevede un «termine inferiore» ai sensi dell'art. 3, n. 1, primo comma, seconda frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. Di conseguenza, il termine di prescrizione quadriennale definito dall'art. 3, n. 1, primo comma, prima frase, di quest'ultimo regolamento si applica a un siffatto incasso, ferma restando tuttavia la possibilità che gli Stati membri mantengono in forza del predetto art. 3, n. 3, di prevedere termini di prescrizioni più lunghi.

2) Quando perseguono un'irregolarità ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 2988/95, gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare termini di prescrizione più lunghi, ai sensi dell'art. 3, n. 3, di detto regolamento, e ciò anche, nel contesto del regolamento n. 2571/97, in situazioni in cui le irregolarità di cui deve rispondere l'aggiudicatario siano state commesse dalle controparti contrattuali di quest'ultimo.

(¹) GU C 148 del 5.6.2010.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 16 dicembre 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-233/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2007/44/CE — Valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario — Regole procedurali e i criteri per la valutazione)

(2011/C 55/29)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e H. te Winkel, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentante: C. Wissels, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/44/CE, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247, pag. 1)

Dispositivo

1) Non avendo adottato entro il termine previsto, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/44/CE, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenenti ai sensi della direttiva di cui trattasi.

2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

(¹) GU C 195 del 17.7.2010.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Barbara Mercredi/Richard Chaffe

(Causa C-497/10 PPU) (¹)

[Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Materia matrimoniale e responsabilità genitoriale — Figlio di genitori non coniugati tra loro — Nozione di «residenza abituale» di un neonato — Nozione di «diritto di affidamento»]

(2011/C 55/30)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Barbara Mercredi

Convenuto: Richard Chaffe

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione degli artt. 8 e 10 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE)

n° 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Nozione di residenza abituale — Minore nato nel Regno Unito da padre britannico e madre francese, non coniugati tra loro, e avente la cittadinanza della madre — Minore trasferito a la Réunion dalla madre — Trasferimento lecito nel momento in cui ha avuto luogo poiché in quel momento la madre aveva la responsabilità genitoriale sul minore — Successive domande di attribuzione della responsabilità genitoriale, di coaffido alternato e di attribuzione del diritto di visita proposte dal padre dinanzi al giudice britannico — Ordinanza della High Court che ingiunge il ritorno del minore nel Regno Unito — Ordinanza contestata dalla madre con l'argomento che il minore non aveva più la residenza abituale nel Regno Unito nel momento in cui il giudice è stato adito

Dispositivo

1) La nozione di «residenza abituale», ai sensi degli artt. 8 e 10 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, e laddove si tratti della situazione di un neonato che soggiorna con la madre solo da pochi giorni in uno Stato membro — diverso da quello della sua residenza abituale — nel quale è stato portato, devono essere presi in considerazione, da un lato, la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territorio di tale Stato membro nonché del trasferimento della madre in detto Stato e, d'altro lato, tenuto conto dell'età del minore, l'origine geografica e familiare della madre nonché i rapporti familiari e sociali che madre e minore intrattengono in quello stesso Stato membro. È compito del giudice nazionale determinare la residenza abituale del minore tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie.

Nell'ipotesi in cui l'applicazione dei criteri testé ricordati conducesse, nella causa principale, a concludere che non è possibile accertare la residenza abituale del minore, la determinazione del giudice competente dovrebbe essere effettuata in base al criterio del luogo «in cui si trova il minore» ai sensi dell'art. 13 del regolamento.

2) Le decisioni di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro recanti rigetto, ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, di una domanda di rientro immediato di un minore nell'ambito della giurisdizione di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e vertenti sulla responsabilità genitoriale nei confronti di detto minore sono irrilevanti ai fini delle decisioni che devono essere emanate in tale altro Stato membro in merito alle azioni in materia di responsabilità genitoriale che sono state precedentemente proposte e ivi sono ancora pendenti.

(¹) GU C 328 del 4.12.2010.

Impugnazione proposta il 24 novembre 2010 dalla Usha Martin Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 settembre 2010, causa T-119/06: Usha Martin Ltd/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-552/10 P)

(2011/C 55/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Usha Martin Ltd (rappresentanti: V. Akritidis, Δικηγόρος, Y. Melin, avocat, E. Petritsi, Δικηγόρος)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) annullare in toto la summenzionata sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 settembre 2010, causa T-119/06;
- 2) accogliere, decidendo essa stessa definitivamente, il ricorso diretto:
 - a) all'annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 2005, recante modifica della decisione 1999/572/CE che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, dell'India ⁽¹⁾ (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte relativa alla ricorrente e dove si revoca un impegno di prezzo minimo precedentemente in vigore, e
 - b) all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio n. 121/2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, dell'India ⁽²⁾ (in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte riguardante la ricorrente e in cui dà esecuzione alla decisione impugnata che revoca un impegno di prezzo minimo precedentemente disposto nei confronti della ricorrente;

o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

- 3) condannare il Consiglio e la Commissione alle spese da essi affrontate, nonché a quelle sostenute dalla ricorrente in sede di impugnazione ed in primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso errori di diritti nei punti 44-56 della sentenza impugnata, in particolare dove ha dichiarato che la legittimità della decisione controversa, che revoca l'accettazione di un impegno, non può come tale essere rimessa in discussione in base al principio di proporzionalità, ritenendo erroneamente che: (i) il principio di proporzionalità non si applichi alla decisione di revocare un impegno, poiché una siffatta decisione equivale, *in sé e per sé*, all'imposizione di dazi; e (ii) qualunque violazione sia sufficiente, di per sé, a comportare una revoca, senza che quest'ultima sia oggetto di un esame alla luce del principio di proporzionalità.

La ricorrente sostiene altresì che il Tribunale ha valutato erroneamente i fatti di causa e li ha fortemente snaturati dove ha considerato che «è pacifico che l'impegno non è stato rispettato», nei limiti in cui detta sentenza comporta erroneamente un'ammissione, da parte della ricorrente, di una violazione dell'impegno, *quod non*, ai sensi dell'art. 8 del regolamento antidumping di base.

La ricorrente afferma che il Tribunale ha concluso erroneamente che la legittimità della revoca dell'impegno non può essere rimessa in discussione in base al principio di proporzionalità, né sotto il profilo che qualunque violazione è sufficiente a comportare una deroga, né per aver associato la misura di revoca ad una misura d'imposizione di dazi. Infatti, il Tribunale considera erroneamente che il principio di proporzionalità non vale mai nell'ambito della revoca di un impegno e non applica l'esame di «manifesta inidoneità» di una misura, contrariamente alla giurisprudenza consolidata dei giudici europei e ai punti introduttivi della sentenza contestata (in particolare punti 44-47). Il Tribunale conclude erroneamente che la revoca di un impegno *di per sé* non può essere rimessa in discussione per quanto riguarda la sua legittimità in base al principio generale di proporzionalità. Inoltre, ritenendo erroneamente pacifico che non ci fosse alcuna conformità con l'impegno, il che significherebbe che esisteva una violazione di un impegno ai sensi dell'art. 8, n. 9, del regolamento antidumping di base, il Tribunale ha snaturato manifestamente i fatti di causa, come sostenuto dalla ricorrente e, pertanto, ha commesso un errore di diritto analizzando in maniera errata gli argomenti della ricorrente.

⁽¹⁾ GU L 22, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 22, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 29 novembre 2010 — Deli Ostrich NV/Belgische Staat

(Causa C-559/10)

(2011/C 55/32)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Deli Ostrich NV.

Convenuto: Belgische Staat.

Questioni pregiudiziali

Il Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen chiede alla Corte di giustizia di risolvere la seguente questione: sotto quale sottovoce doganale, al momento della dichiarazione, il 22 ottobre 2007, dovesse essere classificata la carne di cammello, incontrovertibilmente di animali non allevati in cattività.

Ricorso proposto il 6 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-568/10)

(2011/C 55/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Maria Condou-Durande e W. Bogensberger, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— Constatare che la Repubblica d'Austria, avendo adottato una normativa in base alla quale gli studenti cittadini di paesi terzi possono ottenere il permesso di lavoro soltanto dopo che si sia esaminata la situazione del mercato del lavoro in Austria e si sia quindi accertato che il posto non può essere occupato da una persona già iscritta all'ufficio di collocamento in quanto disoccupata, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in base all'art. 17, n. 1, della direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato ⁽¹⁾.

— condannare Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione è dell'avviso che le disposizioni del diritto austriaco precludono sistematicamente gli studenti cittadini di paesi terzi l'accesso al mercato del lavoro, in quanto il permesso di lavoro per un posto vacante viene rilasciato loro soltanto allorché si sia verificato che tale posto non può essere ricoperto da un disoccupato iscritto all'ufficio di collocamento austriaco. Il numero di permessi di lavoro rilasciati a questi gruppi di persone sarebbe pertanto molto modesto. Così, soltanto il 10 % degli studenti provenienti da paesi terzi, rispetto al 70 % degli studenti austriaci, avrebbe la possibilità di finanziare con un'attività lavorativa una parte del costo dei suoi studi. Secondo la Repubblica d'Austria tali limitazioni sarebbero giustificate. L'Austria sarebbe particolarmente attraente per gli studenti cittadini

di paesi terzi grazie al libero accesso alle scuole superiori ed alle modeste tasse d'iscrizione. Essi troverebbero normalmente, a causa di una scarsa conoscenza del tedesco e di carenti qualifiche professionali, occupazione in settori in cui si svolge un lavoro non qualificato e rafforzerebbero quindi ulteriormente il tasso di disoccupazione che in questo settore è manifestamente elevato.

⁽¹⁾ GU L 375, pag. 12.

Ricorso proposto il 9 dicembre 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-576/10)

(2011/C 55/34)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek e C. Zadra, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo violato il diritto dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, e segnatamente la direttiva 2004/18/CE ⁽¹⁾, nell'ambito dell'attribuzione di un'aggiudicazione di una concessione di lavori pubblici da parte del Comune di Eindhoven, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2 e del titolo II della direttiva 2004/18/CE.

— Condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione è giunta alla conclusione che l'accordo di collaborazione del Comune di Eindhoven concluso con la Hurks Bouw en Vastgoed B.V. l'11 giugno 2007 è una concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 1, n. 3, della direttiva 2004/18/CE.

Considerato che la concessione di lavori pubblici ha un valore stimato superiore alla soglia dell'importo applicabile, essa avrebbe dovuto essere aggiudicata in conformità della direttiva 2004/18/CE e in particolare dell'art. 2 e del titolo III della medesima. Inoltre, gli appalti pubblici di lavori concessi alla Hurks Bouw en Vastgoed B.V. con un valore stimato al di sopra della soglia dell'importo applicabile dovevano essere pubblicati in conformità agli artt. 63-65 della direttiva 2004/18/CE.

Il fatto che il Comune di Eindhoven non abbia tenuto conto della direttiva 2004/18/CE e in particolare dell'art. 2 e del titolo III della medesima nell'attribuzione della concessione di lavori pubblici in questione alla Hurks Bouw en Vastgoed B.V., induce la Commissione a ritenere che sussista una violazione della direttiva in parola.

Quanto precede porta la Commissione a concludere che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, e segnatamente dell'art. 2 e del titolo II della direttiva 2004/18/CE, nell'ambito dell'aggiudicazione di una concessione di lavori pubblici da parte del Comune di Eindhoven.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-597/10)

(2011/C 55/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Peere e I. Hadjiyannis)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Francia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007 ⁽¹⁾, 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, volta a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale articolo;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2007/60/CE è scaduto il 25 novembre 2009. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva o, comunque, non aveva informato la Commissione in proposito.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288, pag. 27).

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 13 gennaio 2011 — IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione

(Causa T-362/08) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alla realizzazione di un progetto industriale in zona protetta a norma della direttiva 92/43/CEE — Documenti provenienti da uno Stato membro — Opposizione manifestata dallo Stato membro — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla politica economica di uno Stato membro — Art. 4, nn. 5-7, del regolamento n. 1049/2001»]

(2011/C 55/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: S. Crosby, solicitor, avv. S. Santoro)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. O'Reilly e P. Costa de Oliveira, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Bering Liisberg e B. Weis Fogh, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: inizialmente J. Heliskoski, M. Pere e H. Leppo, successivamente J. Heliskoski, agenti), e Regno di Svezia (rappresentanti: K. Petkovska, A. Falk e S. Johannesson, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 2008, recante rifiuto di concedere alla ricorrente l'accesso ad un documento trasmesso alla Commissione dalle autorità tedesche nel contesto di un procedimento relativo al declassamento di un sito protetto ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7)

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 301 del 22.11.2008.

Sentenza del Tribunale 13 gennaio 2011 — Park/UAMI — Bae (PINE TREE)

(Causa T-28/09) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Marchio comunitario figurativo PINE TREE — Uso serio del marchio — Art. 50, n. 1, lett. a), e art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 51, n. 1, lett. a), e art. 56, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2011/C 55/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mo-Hwa Park (Hillscheid, Germania) (rappresentante: avv. P. Lee)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Chong-Yun Bae (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti A.-K. Warnecke e C. Donle)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 13 novembre 2008 (procedimento R 1882/2007-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra il sig. Mo-Hwa Park e il sig. Chong-Yun Bae.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Mo-Hwa Park è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 82 del 4.4.2009.

Ordinanza del Tribunale 16 dicembre 2010 — Kitou/GEPD

(Causa T-164/09) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Regolamento (CE) n. 45/2001 — Non luogo a provvedere»]

(2011/C 55/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Erasmia Kitou (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuto: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: H. Hijmans e V. Pérez Asinari, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione del GEPD 3 febbraio 2009 adottata nell'ambito del fascicolo n. 2008-600, relativamente ad un reclamo della sig.ra Kitou diretto contro il progetto della Commissione delle Comunità europee di divulgare dati personali

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 153 del 4.7.2009.

Ordinanza del Tribunale 15 dicembre 2010 — Albertini e a. e Donnelly/Parlamento

(Cause T-219/09 e T-326/09) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Regime pensionistico complementare dei deputati del Parlamento europeo — Modifica del regime pensionistico complementare — Atto di portata generale — Difetto di incidenza individuale — Irrricevibilità»)

(2011/C 55/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Gabriele Albertini (Milano) e altri 62 membri o ex-membri del Parlamento europeo i cui nomi sono menzionati in allegato all'ordinanza (causa T-219/09); e Brendan Donnelly

(Londra, Regno Unito) (causa T-326/09) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente H. Krück, A. Pospíšilová Padowska e G. Corstens, successivamente N. Lorenz, A. Pospíšilová Padowska e G. Corstens, agenti)

Oggetto

L'annullamento delle decisioni del Parlamento europeo 9 marzo e 1° aprile 2009, recanti modifica della normativa sul regime pensionistico complementare (volontario) di cui all'allegato VIII della normativa concernente le spese e le indennità dei deputati europei

Dispositivo

- 1) Le cause T-219/09 e T-326/09 sono riunite ai fini dell'ordinanza.
- 2) I ricorsi sono respinti in quanto irricevibili.
- 3) Il sig. Gabriele Albertini e gli altri 62 ricorrenti indicati in allegato, nonché il sig. Brendan Donnelly, sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo.

⁽¹⁾ GU C 205 del 29.8.2009.

Ordinanza del Tribunale 14 dicembre 2010 — General Bearing/UAMI (GENERAL BEARING CORPORATION)

(Causa T-394/09) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo GENERAL BEARING CORPORATION — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2011/C 55/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: General Bearing Corp. (West Nyack, New York, Stati Uniti) (rappresentante: A. Dellmeier-Beschorner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Manea, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 16 luglio 2009 (procedimento R 73/2009-1), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo GENERAL BEARING CORPORATION

Dispositivo

1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2) La General Bearing Corp. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 297 del 5.12.2009.

Ordinanza del Tribunale 17 dicembre 2010 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-38/10 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Responsabilità extracontrattuale — Rimborso di spese ripetibili — Eccezione di ricorso parallelo — Vizi del procedimento — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)

(2011/C 55/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e L. Currall, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal ferro)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 10 novembre 2009, causa F-70/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente giudizio.

⁽¹⁾ GU C 80 del 27.3.2010.

Ordinanza del Tribunale 16 dicembre 2010 — Meister/UAMI

(Causa T-48/10 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2008 — Decisione recante attribuzione dei punti a titolo dell'esercizio di promozione — Menzione dei punti cumulati a titolo degli esercizi di promozione anteriori — Snaturamento dei fatti — Presa a carico delle spese — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)

(2011/C 55/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Herbert Meister (Muchamiel, Spagna) (Rappresentante: avv. H.-J. Zimmermann)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentanti: I. de Medrano Caballero et G. Faedo, agenti, assistiti dagli avv. D. Waelbroeck e E. Winter)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 30 novembre 2009, causa F-17/09, Meister/UAMI (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) Il sig. Herbert Meister sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) nell'ambito del presente procedimento.

⁽¹⁾ GU C 100 del 17.4.2010.

Ordinanza del presidente del Tribunale 7 dicembre 2010 — ArcelorMittal Wire France e a./Commissione**(Causa T-385/10 R)**

(«Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Danno finanziario — Assenza di circostanze eccezionali — Assenza di urgenza»)

(2011/C 55/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedenti: ArcelorMittal Wire France (Bourg-en-Bresse, Francia), ArcelorMittal Fontane (Fontane-L'Évêque, Belgio) e ArcelorMittal Verderio Srl (Verderio Inferiore, Italia) (rappresentanti: H. Calvet, O. Billard e M. Pittie, avocats)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: C. Gioito, L. Parpala e V. Botta, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 2 della decisione C(2010) 4387 def della Commissione 30 giugno 2010, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.344 — Acciaio da precompressione), come modificata dalla decisione C(2010) 6676 della Commissione 30 settembre 2010.

Dispositivo

- 1) *La domanda di sospensione dell'esecuzione è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ordinanza del presidente del Tribunale 17 dicembre 2010 — Uspakich/Parlamento**(Causa T-507/10 R)**

(«Procedimento sommario — Revoca dell'immunità giurisdizionale di un membro del Parlamento europeo — Domanda di sospensione dell'esecuzione»)

(2011/C 55/44)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Richiedente: Viktor Uspakich (Kėdainai, Lituania) (rappresentante: avv. V. Sviderkis)

Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, A. Pospíšilová Padowska e L. Mašalaite, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione del Parlamento europeo 7 settembre 2010, che revoca l'immunità giurisdizionale del ricorrente

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto il 26 agosto 2010 — Tecnimed/UAMI — Ecobrands (ZAPPER-CLICK)**(Causa T-360/10)**

(2011/C 55/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tecnimed Srl (Vedano Olona) (rappresentata da: M. Franzosi e V. Piccarreta, avv.ti)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ecobrands Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 giugno 2010, procedimento R 1795/2008-4;
- confermare la decisione della divisione di annullamento dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 ottobre 2010, e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «ZAPPER-CLICK» per prodotti delle classi 5, 9 e 10 — registrazione del marchio comunitario n. 3870284

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Marchi invocati a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità: registrazione italiana n. 747249 del marchio denominativo «CLICK» per prodotti della classe 10; registrazione italiana n. 927574 del marchio denominativo «MOUSTI CLICK» per prodotti della classe 10; registrazione italiana n. 801404 del marchio denominativo «ECO-CLICK» per prodotti della classe 10; registrazione italiana n. 801405 del marchio denominativo «ZANZA CLICK» per prodotti della classe 10; registrazione italiana n. 825425 del marchio denominativo internazionale «MOUSTI CLICK» per prodotti della classe 10; marchio denominativo «CLICK» non registrato, oggetto di tutela nel Regno Unito; marchio denominativo «ZANZA CLICK» non registrato, oggetto di tutela nel Regno Unito

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di parziale invalidità del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento

Motivi dedotti: violazione e falsa interpretazione dell'art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente escluso la «buona fede». Violazione e falsa interpretazione delle regole 38, punto 2, 39, punto 2, 39, punto 3 e 96, punto 2, del regolamento della Commissione (CE) n. 2868/95, dal momento che la commissione di ricorso ha erroneamente collegato l'irricevibilità del motivo di ricorso alla addotta omessa traduzione dei documenti e in quanto non ha considerato che la traduzione era stata fornita dalla ricorrente. Erronea applicazione degli artt. 53, n. 1, lett. a), e 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso è incorsa in uno sviamento di potere. Violazione e falsa interpretazione degli artt. 53, n. 1, lett. b), e 8, n. 3, del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 poiché la commissione di ricorso ha dedotto a torto che l'usurpazione doveva essere esclusa in quanto i marchi in causa non erano identici. Violazione degli artt. 53, n. 1, lett. c), e 8, n. 4, del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009, dal momento che la commissione di ricorso ha erroneamente escluso l'abuso di denominazione e ha erroneamente dichiarato che il dossier non fornisce elementi di prova sul modo in cui il prodotto era presentato sul mercato.

Ricorso proposto il 15 dicembre 2010 — Quimitécnica.com e de Mello/Commissione

(Causa T-564/10)

(2011/C 55/46)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrenti: Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química, SA (Lordelo, Portogallo) e Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: avv. J. Calheiros)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare parzialmente, ai sensi dell'art. 264 TFUE, la decisione della Commissione adottata dal suo contabile con nota 8 ottobre 2010, n. BUDG/C5/MG s737983, nella parte in cui impone che la garanzia finanziaria sia fornita da una banca con un rating «AA» di lungo termine;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti argomenti:

1) *Primo motivo relativo alla violazione delle forme essenziali — assenza di motivazione della decisione 8 ottobre 2010.*

Con questo motivo le ricorrenti sostengono che:

— Ai sensi dell'art. 296 TFUE tutti gli atti, comprese le decisioni, devono essere motivati. La decisione adottata l'8 ottobre 2010 non presenta alcuna motivazione circa il requisito del rating della banca emittente la garanzia.

— Tenuto conto del livello di rating richiesto, tale motivazione doveva sussistere. Tanto più che, trattandosi dell'esercizio di un potere discriminatorio, l'esigenza di motivazione è superiore a quella relativa all'esercizio di poteri vincolati.

— D'altro canto, la decisione non fa neanche riferimento ad alcuna norma comunitaria (e neppure interna) sulla quale tale esigenza possa fondarsi. A causa della detta carenza di motivazione, la decisione dovrà essere annullata, in tale parte.

2) *Secondo motivo, relativo alla violazione del Trattato — il principio di proporzionalità*

Con questo motivo le ricorrenti sostengono che:

— Ai sensi dell'art. 85 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2342/2002, per la concessione di dilazioni di pagamento «il debitore costituirà, per tutelare i diritti delle Comunità, una garanzia finanziaria, accettata dal contabile dell'istituzione, che copra il debito sia in capitale che in interessi». Gli interessi che si intendono tutelare con la citata prestazione della garanzia sono, pertanto, i diritti delle Comunità, nella specie, il diritto di percepire le somme dovute.

— Una garanzia su semplice richiesta, con un modulo conforme a quello richiesto dalla Commissione, emessa da un istituto di credito costituisce una forma concordata e adeguata di assicurare il pagamento delle somme dovute. Infatti, tutto l'ordinamento giudiziario portoghese (e anche, in generale, quello degli altri paesi dell'Unione europea) accetta, per i più svariati effetti, la prestazione di una garanzia bancaria, compresi i casi di sospensione dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie.

— Nel caso di specie, la garanzia proposta dalle ricorrenti (e non accettata dalla Commissione) sarebbe stata emessa dal Banco Comercial Português, S.A., istituto di credito con sede nell'Unione europea soggetto alle norme di vigilanza e consolidamento definite dalle stesse istituzioni comunitarie. Niente sembra pertanto giustificare, per la difesa dei diritti delle Comunità, il fatto di negare che la garanzia possa essere emessa dalla detta banca e di richiedere l'emissione da parte di una banca con un rating «AA» di lungo termine.

— Si aggiungano poi le circostanze congiunturali, che sono di pubblico dominio, per le quali i rating delle banche portoghesi sono stati recentemente influenzati dalla modifica del rating della Repubblica portoghese. Cosicché, in questo momento, non c'è nessuna banca, con sede in Portogallo, che soddisfi i criteri di rating («AA» lungo termine) richiesti dalla Commissione.

— La decisione della Commissione non risponde, quindi, a un criterio di necessità (che costituisce un importante elemento del principio di proporzionalità), dato che, tra i vari provvedimenti possibili, la Commissione ha optato per quello che, nell'attuale congiuntura, lede maggiormente gli interessi delle ricorrenti.

— Così, vi è una chiara sproporzione tra il requisito imposto dalla Commissione (garanzia emessa da una banca europea con rating «AA» di lungo termine) e lo scopo che si intendeva perseguire (tutela del diritto della Commissione al pagamento delle somme), talché la decisione della Commissione dovrà, in tale parte, essere annullata.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2010 — ThyssenKrupp Steel Europe/UAMI (Highprotect)

(Causa T-565/10)

(2011/C 55/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania) (rappresentante: avv. U. Ulrich)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2010, procedimento R 1038/2010-1;

— condannare l'UAMI alle spese, incluse quelle sostenute durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Highprotect» per prodotti della classe 6.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento n. 207/2009 ⁽¹⁾, in quanto il marchio comunitario interessato avrebbe carattere distintivo e non sarebbe descrittivo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 15 dicembre 2010 — Ertmer/UAMI — Caterpillar (erkat)**(Causa T-566/10)**

(2011/C 55/48)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Jutta Ertmer (Tatsungen, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e C. Eckhardt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Caterpillar, Inc. (Illinois, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 settembre 2010, procedimento R 270/2010-1;
- respingere il ricorso proposto il 17 febbraio 2010 dalla Caterpillar Inc. avverso la decisione 8 gennaio 2010 della divisione di annullamento dell'Ufficio convenuto, procedimento di cancellazione n. 2504 C;
- condannare l'Ufficio convenuto e la Caterpillar Inc. alle spese, qualora questa partecipasse al procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «erkat» per prodotti delle classi 7 e 42.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Caterpillar Inc.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: la domanda è stata fondata, conformemente all'art. 53, n. 1, lett. a), sul marchio denominativo nazionale e comunitario «CAT» e sui marchi figurativi nazionali e comunitari contenenti la parola «CAT», per prodotti e servizi delle classi 7 e 42.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e dichiarazione di nullità del marchio richiesto.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, in combinato disposto con l'art. 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, poiché la decisione impugnata non rivelerebbe quale sia il marchio anteriore o i marchi sulla base dei quali la commissione di ricorso ha accolto la domanda dell'altra parte, e poiché una parte centrale della motivazione è stata copiata da un'altra decisione, violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009, dato che tra i marchi in conflitto non sussisterebbe alcun rischio di confusione, nonché violazione dell'art. 8, n. 5, in combinato disposto con l'art. 75 del regolamento (CE) n. 207/2009, perché i marchi figurativi anteriori non sarebbero noti e non sussisterebbe alcun indebito vantaggio derivante dal carattere distintivo o dalla notorietà di tali marchi né possibilità di recare pregiudizio agli stessi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 dicembre 2010 — Octapharma Pharmazeutika/EMA**(Causa T-573/10)**

(2011/C 55/49)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft mbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti I. Brinker e T. Holzmüller e Professore J. Schwarze)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la lettera inviata il 21 ottobre 2010 dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) alla ricorrente, nella parte in cui detta Agenzia nega il rimborso dei diritti pagati in eccedenza per un importo pari a EUR 180 700;
- condannare la convenuta alle spese conformemente all'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del ricorso:

- 1) Primo motivo: violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa in combinato disposto con le norme giuridiche applicabili in materia di riscossione di diritti

Al riguardo, la ricorrente sostiene che l'EMA ha negato il rimborso dei diritti in forza di un tariffario illegittimo da essa adottato. L'EMA ha abusato del suo potere discrezionale basando la decisione impugnata su una disciplina in materia che viola i principi specifici e generali di calcolo dei diritti. La ricorrente fa valere che il tariffario dei diritti non è previsto in particolare dal regolamento (CE) n. 297/95 ⁽¹⁾. Il diritto riscosso viola i principi di una riscossione corrispondente ai servizi resi e proporzionata. Inoltre, esso è manifestamente sproporzionato rispetto alla tradizionale prassi amministrativa e ai diritti riscossi per le prime certificazioni e per il rinnovo annuale di queste ultime.

2) Secondo motivo: violazione del principio di proporzionalità

Al riguardo, la ricorrente sostiene che la violazione del principio di proporzionalità è manifesta laddove si confronta il diritto riscosso con i diritti applicabili agli altri servizi proposti dall'EMA. Sebbene altre certificazioni relative al master file del plasma comportino un onere amministrativo simile o maggiore, i diritti applicabili a tali certificazioni sono nettamente inferiori. Anche un confronto tra la prassi degli ultimi anni in materia di diritti e il lavoro amministrativo fatturato nella fattispecie rivela che il diritto riscosso non è proporzionato al lavoro svolto.

3) Terzo motivo: violazione del principio di tutela del legittimo affidamento di fronte ai repentini cambiamenti di una prassi amministrativa

Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che l'EMA ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto essa si è fortemente discostata dalla propria prassi abituale in materia di diritti, in modo imprevedibile e incomprensibile per la ricorrente e le altre persone interessate. In particolare, la convenuta, nella determinazione dei diritti, ha violato l'ambito giuridico pertinente e il suo potere discrezionale, cosicché la ricorrente può invocare la tutela del suo legittimo affidamento. A parere della ricorrente, è particolarmente grave, in tale contesto, che l'EMA, prima di adottare la decisione impugnata, sia tornata alla vecchia prassi seguita in materia di diritti.

4) Quarto motivo: violazione dell'obbligo di coerenza e di continuità della condotta amministrativa

La ricorrente sostiene al riguardo che il forte aumento dei diritti, limitato ad un breve periodo, contrasta con il principio di coerenza e di continuità della condotta amministrativa, come codificato nel «codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione nei rapporti con il pubblico» e risultante dal diritto ad una buona amministrazione previsto all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nella prassi tradizionale dell'EMA in materia di diritti, lo stesso lavoro amministrativo avrebbe dovuto far sorgere un diritto nettamente inferiore, basato su un altro metodo di calcolo. A tale proposito, la prassi amministrativa è stata modificata in modo ingiustificato. La

ricorrente fa valere inoltre che l'EMA, tenuto conto dei termini particolari e del considerevole aumento del diritto rispetto agli anni precedenti, avrebbe almeno dovuto reagire al caso della ricorrente applicando una deroga o una norma transitoria.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 10 febbraio 1995, n. 297, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35, pag. 1).

Ricorso proposto il 14 dicembre 2010 — Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione

(Causa T-575/10)

(2011/C 55/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Moreda-Riviere Trefilerías, SA (Gijón, Spagna)
(Rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e A. Tresandi Blanco)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Annullare, ai sensi dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione della Commissione europea 30 settembre 2010, che ha modificato la decisione 30 giugno 2010 [C(2010) def., relativa al caso COMP/38.344 — Acciaio da precompressione], e

— condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

— Il primo motivo si basa sulla violazione del principio di intangibilità degli atti delle istituzioni, nonché sul principio di buona amministrazione.

— Il secondo motivo si basa su un vizio di forma sostanziale della decisione di modifica, in quanto quest'ultima sarebbe stata approvata senza la consultazione obbligatoria del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, come richiede l'art. 14 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

- Il terzo motivo, dedotto in subordine, si basa sulla violazione del principio di non discriminazione nella fissazione delle condizioni del pagamento dell'ammenda, e dell'obbligo di motivazione degli atti.

Ricorso proposto il 14 dicembre 2010 — Trefilerías Quijano/Commissione

(Causa T-576/10)

(2011/C 55/51)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Trefilerías Quijano, SA (Los Corrales de Buelna, Spagna) (Rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e A. Tresandi Blanco)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare, ai sensi dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione della Commissione europea 30 settembre 2010, che ha modificato la decisione 30 giugno 2010 [C(2010) 4387 def., relativa al caso COMP/38.344 — Acciaio da precompressione];
- in subordine, annullare, ai sensi dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'art. 2 della decisione della Commissione europea 30 settembre 2010, che ha modificato la decisione 30 giugno 2010 [C(2010) 4387 def., relativa al caso COMP/38.344 — Acciaio da precompressione], in quanto detto articolo comporta una violazione del principio di non discriminazione, non estendendo alla TQ il termine ulteriore per il pagamento dell'ammenda, ed è viziato da carenza di motivazione, e

- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

- I motivi e i principali argomenti sono quelli dedotti nella causa T-575/10, Moreda-Rivière Trefilerías/Commissione.

Ricorso proposto il 14 dicembre 2010 — Trenzas y Cables de Acero/Commissione

(Causa T-577/10)

(2011/C 55/52)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (Santander, Spagna) (Rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e A. Tresandi Blanco)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare, ai sensi dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione della Commissione europea 30 settembre 2010, che ha modificato la decisione 30 giugno 2010 [C(2010) 4387 def., relativa al caso COMP/38.344 — Acciaio da precompressione];
- in subordine, annullare, ai sensi dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'art. 2 della decisione della Commissione europea 30 settembre 2010, che ha modificato la decisione 30 giugno 2010 [C(2010) 4387 def., relativa al caso COMP/38.344 — Acciaio da precompressione], in quanto detto articolo comporta una violazione del principio di non discriminazione, non estendendo alla TYCSA PSC il termine ulteriore per il pagamento dell'ammenda, ed è viziato da carenza di motivazione, e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

- I motivi e i principali argomenti sono quelli dedotti nella causa T-575/10, Moreda-Rivière Trefilerías/Commissione.

Ricorso proposto il 14 dicembre 2010 — Global Steel Wire/Commissione

(Causa T-578/10)

(2011/C 55/53)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Global Steel Wire, SA (Cerdanyola del Vallés, Spagna) (Rappresentanti: avv.ti F. González Díaz, e A. Tresandi Blanco)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare, ai sensi dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione della Commissione europea 30 settembre 2010, che ha modificato la decisione 30 giugno 2010 [C(2010) 4387 def., relativa al caso COMP/38.344 — Acciaio da precompressione];
- in subordine, annullare, ai sensi dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'art. 2 della decisione della Commissione europea 30 settembre 2010, che ha modificato la decisione 30 giugno 2010 [C(2010) 4387 def., relativa al caso COMP/38.344 — Acciaio da precompressione], in quanto detto articolo comporta una violazione del principio di non discriminazione, non estendendo alla GSW il termine ulteriore per il pagamento dell'ammenda, ed è viziato da carenza di motivazione, e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

- I motivi e i principali argomenti sono quelli dedotti nella causa T-575/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2010 — macros consult/UAMI — MIP Metro (makro)

(Causa T-579/10)

(2011/C 55/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts — und Finanztechnologie (Ottobrunn, Germania) (rappresentante: avv. T. Raible)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riformare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 ottobre 2010, procedimento R 339/2009-4, in modo tale che il ricorso proposto dalla

ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso sia dichiarato fondato e, di conseguenza, sia accolta la domanda di dichiarazione di nullità;

- condannare l'UAMI e la MIP Metro Group alle spese sostenute nell'ambito del procedimento di dichiarazione di nullità, del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «makro» per prodotti e servizi delle classi 1-42.

Titolare del marchio comunitario: la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

Oggetto della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell'art. 53, n. 1, lett. c), e n. 2 del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, diretta contro i prodotti e i servizi registrati nelle classi 9, 35, 36 e 41.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 53, n. 1, lett. c), e n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 in combinato disposto con l'art. 8, n. 4, dello stesso regolamento, poiché la ricorrente utilizzerebbe la denominazione «macros Consult» come nome e ragione sociale/denominazione commerciale già da prima della data di deposito del marchio comunitario controverso e pertanto avrebbe un segno anteriore prioritario conformemente all'art. 5, n. 2, prima frase, della legge tedesca sui marchi (Markengesetz).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 dicembre 2010 — Acron e Dorogobuzh/Consiglio

(Causa T-582/10)

(2011/C 55/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Acron OAO (Veliky Novgorod, Federazione russa) e Dorogobuzh OAO (Verkhnedneprovsky Settlement, Federazione russa) (rappresentante: B. Evtimov, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

— Annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 27 settembre 2010, n. 856 ⁽¹⁾, nella parte in cui riguarda le ricorrenti; e

— condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono, a norma dell'art. 263 TFUE, l'annullamento del regolamento (UE) del Consiglio n. 856/2010 che chiude il riesame intermedio parziale, avviato su richiesta delle ricorrenti, volta alla modifica della forma di una misura antidumping attraverso l'inclusione di un operatore commerciale collegato negli impegni esistenti.

A sostegno delle loro domande, le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

Le ricorrenti affermano che le istituzioni dell'Unione si sono fondate su una base normativa erronea per respingere la loro richiesta e per chiudere il riesame intermedio parziale senza modificare la misura.

Più specificamente, le ricorrenti deducono che le istituzioni dell'Unione hanno violato l'art. 143, n. 1, lett. a) del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1) e commesso un errore manifesto di valutazione concludendo che l'operatore commerciale collegato fosse legato ad un'altra impresa.

Inoltre, le ricorrenti sostengono che, nella conduzione delle loro inchieste e nell'ambito degli accertamenti di cui al regolamento (UE) del Consiglio n. 856/2010, le istituzioni dell'Unione hanno violato l'art. 5, n. 4, TUE il quale impone alle istituzioni dell'Unione di osservare il principio fondamentale di proporzionalità sancito dal diritto dell'Unione, nonché l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali che sancisce il principio di buona amministrazione.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 27 settembre 2010 n. 856, che chiude il riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia.

Ricorso proposto il 27 dicembre 2010 — Deutsche Telekom/UAMI — TeliaSonera Denmark (Tonalità di magenta)

(Causa T-583/10)

(2011/C 55/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Dolde, V. von Bomhard e B. Goebel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: TeliaSonera Denmark A/S (Copenhagen, Danimarca)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 ottobre 2010, procedimento R 463/2009-4;

— condannare il convenuto o la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, nel caso in cui intervenga nel presente giudizio, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio a colori consistente in una tonalità di magenta, per servizi delle classi 38 e 42 — registrazione di marchio comunitario n. 212787

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Fondamento della domanda di dichiarazione di nullità: la richiedente la dichiarazione di nullità ha basato la propria domanda sugli impedimenti assoluti alla registrazione di cui agli artt. 4 e 7, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: chiusura del procedimento a seguito del ritiro della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: dichiarazione di inammissibilità del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 59 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso, in primo luogo, non ha valutato correttamente l'ammissibilità del ricorso e, in secondo luogo, ha violato gli artt. 85, n. 3 e 83 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, non riconoscendo il legittimo interesse alla prosecuzione del procedimento.

**Ricorso proposto il 27 dicembre 2010 — Yilmaz/UAMI —
Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN
MEXICO)**

(Causa T-584/10)

(2011/C 55/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mustafa Yilmaz (Stoccarda, Germania) (rappresentante: avv. F. Kuscmirek)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tequila Cuervo, SA de CV (Tlaquepaque, Messico)

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 13 ottobre 2010, procedimento R 1162/2009-2; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio figurativo «TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO» per prodotti delle classi 32 e 33 — Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 3975117.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Il ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Il marchio denominativo «MATADOR», registrazione tedesca n. 30205053.1, per prodotti della classe 32; il marchio denominativo «MATADOR», registrazione internazionale n. 792051, per prodotti della classe 32.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti controversi.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione contestata.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la Commissione di ricorso ha valutato erroneamente che non esistesse alcun rischio di confusione, in quanto i marchi di cui trattasi presentano analogie tali da poter essere confusi con riferimento ai prodotti per i quali si domanda la protezione del marchio richiesto.

**Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 — Castiglioni/
Commissione**

(Causa T-591/10)

(2011/C 55/58)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Castiglioni Srl (Busto Arsizio, Italia) (rappresentante: G. Turri, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale:

— **in via principale:** annulli gli atti impugnati meglio descritti nell'epigrafe del presente ricorso, dichiarando che gli stessi sono nulli e non avvenuti condannando, per l'effetto, la Commissione Europea al risarcimento del danno in forma specifica, anche attraverso la dichiarazione di nullità, di annullamento o d'inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto tra Commissione Europea ed i concorrenti risultati aggiudicatari;

— **in via subordinata:** annulli gli atti impugnati meglio descritti nell'epigrafe del presente ricorso, dichiarando che gli stessi sono nulli e non avvenuti condannando, per l'effetto, la Commissione Europea al risarcimento del danno, ivi compreso il cd. danno curricular, patito da Castiglioni Srl per equivalente nella misura in cui verrà quantificato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

— **In ogni caso:** con condanna della Commissione Europea al pagamento delle spese del giudizio

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 137, paragrafo quarto, del Regolamento (CE, Euratom), n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1), violazione del bando di gara e dei successivi chiarimenti, difetto di motivazione.

Si afferma a questo riguardo che la ricorrente ha dimostrato il possesso di tutti i livelli minimi di standard di capacità richiesti dal bando di gara e che la dimostrazione circa il possesso dei requisiti minimi sia avvenuta in parte direttamente ed in parte a mezzo avvalimento è circostanza del tutto irrilevante, posto che l'avvalimento è istituito espressamente considerato dalla normativa che disciplina la fattispecie concreta. La mancata valutazione dell'offerta presentata dalla ricorrente sarebbe dunque illegittima.

- Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 148, comma 3, del Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, già citato, difetto di motivazione.

Si afferma a questo riguardo che, anche volendo concludere circa la non univocità della documentazione presentata dalla ricorrente ai fini della dimostrazione del possesso dello standard ST3, l'Amministrazione aggiudicatrice avrebbe dovuto applicare l'articolo 148, comma 3, il regolamento n. 2342/2002.

- Terzo motivo, vertente sull'irregolarità del bando di gara.

Si afferma a questo riguardo che per la denegata ipotesi in cui si ritenga che la posizione dell'Amministrazione aggiudicatrice trovi fondamento nel bando di gara, la ricorrente impugna lo stesso bando formulando le medesime censure formulate in precedenza con il primo motivo di ricorso.

Impugnazione proposta il 21 dicembre 2010 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 6 ottobre 2010 causa F-2/10, Marcuccio/Commissione

(Causa T-594/10 P)

(2011/C 55/59)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentato: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- In ogni caso: annullare *in toto* e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

- Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile.

- In via principale: accogliere *in toto* e senza eccezione alcuna il *petitum* del ricorrente contenuto nel ricorso in primo grado.

- Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti la causa *de qua* in tutti i gradi finora esperiti.

- In via subordinata: rinviare la causa *de qua* al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 6 ottobre 2010. Questa ordinanza ha respinto in parte come manifestamente irricevibile e in parte come non fondato un ricorso avente per oggetto il rifiuto della Convenuta della sua domanda volta al rimborso al 100 % delle spese mediche legate alla malattia di cui è vittima.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere l'illegittimità delle statuizioni inerenti l'oggetto del ricorso e di quelle inerenti la ricevibilità del ricorso.

Il ricorrente fa anche valere l'erronea ed irragionevole interpretazione ed applicazione degli articoli 90 e 91 dello Statuto dei Funzionari dell'Unione Europea e 94 del Regolamento di Procedura del Tribunale della Funzione Pubblica, un difetto assoluto di motivazione, nonché l'omessa pronuncia su di una domanda giudiziale del ricorrente.

Impugnazione proposta il 3 gennaio 2011 da Gerhard Birkhoff avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 27 ottobre 2010 causa F-60/09, Gerhard Birkhoff/Commissione europea

(Causa T-10/11 P)

(2011/C 55/60)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania) (rappresentato: C. Inzillo, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione impugnata.
- Condannare alle spese e competenze tutte dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'oggetto della presente causa è l'annullamento della sentenza del Tribunale della Funzione Pubblica, dettata nella causa F-60/09, Birkhoff/Commissione, che ha respinto il ricorso indirizzato contro la decisione della Convenuta, che ha negato la proroga del pagamento dell'assegno per figlio a carico, che egli percepiva sin dal 1978.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

- Primo motivo, vertente su violazione delle norme richiamate dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e del principio della certezza del diritto ed uniformità di trattamento.
- Secondo motivo, vertente su errore di diritto in merito all'assunto che il ricorrente ha fatto valere un unico motivo nel ricorso introduttivo (art. 2, n. 5, dell'Allegato VII dello Statuto, limitandosi così le doglianze che hanno inteso coinvolgere, invece, l'errata applicazione dell'apparato normativo e delle disposizioni correlate di riferimento nella materia in oggetto.
- Terzo motivo, vertente su errore di diritto, vizio di motivazione e violazione del diritto comunitario in quanto il Tribunale di prima istanza ha deciso la vertenza sulla base del principio di analogia e in totale assenza di un certo criterio giuridico e/o di una norma di riferimento.

- Quarto motivo, vertente su errore di diritto e omissione e carenza di motivazione nella valutazione delle prove fornite dal ricorrente a sostegno delle sue ragioni.
- Quinto motivo, vertente su mancato rispetto dei principi generali ed inviolabili di uguaglianza tra gli individui e manifesta infondatezza delle applicazioni ed interpretazioni delle normative e/o direttive di riferimento nella casistica per cui è causa.
- Sesto motivo, vertente su incompetenza, carenza di motivazione e sviamento di potere sulla decisione relativa alle spese deducibili totalmente o parzialmente riconducibili alla patologia del familiare del ricorrente, eseguita dal Tribunale sulla scorta di un parere del medico liquidatore del regime comune malattie anziché dell'Amministratore.
- Settimo motivo, vertente su carenza di motivazione riguardo a diversi punti decisivi della sentenza impugnata sollevati dal ricorrente e non approfonditi dal Tribunale.

Ordinanza del Tribunale 10 gennaio 2011 — Coedo Suárez/Consiglio

(Causa T-3/08) ⁽¹⁾

(2011/C 55/61)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 64 dell'8.3.2008.

Ordinanza del Tribunale 16 dicembre 2010 — FIFA/UAMI — Ferrero (WORLD CUP 2006 e a.)

(Cause riunite da T-444/08 a T448/08) ⁽¹⁾

(2011/C 55/62)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione delle cause riunite dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 313 del 6.12.2008.

**Ordinanza del Tribunale 13 dicembre 2010 — Martinet/
Commissione****(Causa T-163/09) ⁽¹⁾**

(2011/C 55/63)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 141 del 20.6.2009.

**Ordinanza del Tribunale 15 dicembre 2010 — De Lucia/
UAMI — Galbani (De Lucia La natura pratica del gusto)****(Causa T-2/10) ⁽¹⁾**

(2011/C 55/64)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 51 del 27.2.2010.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 gennaio 2011 — Nijs/Corte dei conti

(Causa F-77/09) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Regime disciplinare — Procedimento disciplinare — Artt. 22 bis e 22 ter dello Statuto — Imparzialità — Termine ragionevole)

(2011/C 55/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bridel, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Rollinger)

Convenuta: Corte dei conti dell'Unione europea (rappresentanti: sigg. T. Kennedy e J.-M. Stenier, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione del comitato ad hoc della Corte dei conti europea 15 gennaio 2009, recante destituzione del ricorrente senza riduzione della pensione a decorrere dal 1° febbraio 2009

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Nijs sopporterà le proprie spese nonché quelle della Corte dei conti.

⁽¹⁾ GU C 282 del 21.11.2009, pag. 65.

Ricorso presentato il 14 luglio 2010 — Pedferri e a./Commissione

(Causa F-57/10)

(2011/C 55/66)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Stefano Pedferri (Sangiano, Italia) e a. (Rappresentante: G. Vistoli, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

La dichiarazione dello status di dipendenti della Commissione europea dei ricorrenti e la loro reintegrazione nell'organico del personale del Centro comune di ricerca di Ispra. Inoltre, il risarcimento del danno materiale e morale subito da ciascuno di loro.

Conclusioni dei ricorrenti

- Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato dei ricorrenti è stato concretamente costituito in palese violazione della legge n° 1369/60 dello Stato italiano e, per l'effetto, dichiarare ciascuno dei rapporti di lavoro subordinato dei ricorrenti costituito alle dipendenze della Commissione europea con l'inquadramento contrattuale, retributivo e previdenziale spettante per le mansioni svolte, per ciascuno di ricorrenti, dalla data di inizio della effettiva prestazione, o dalla diversa data che dovesse essere accertata in corso di giudizio;
- condannare la Commissione europea a reintegrare nell'organico del personale in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra i ricorrenti, con il relativo trattamento normativo, contributivo e previdenziale;
- condannare la Commissione europea al pagamento ai ricorrenti di tutte le spettanze loro dovute in qualità di dipendenti del Centro comune di ricerca, liquidando altresì la differenza del trattamento previdenziale e di assistenza sanitaria, nella misura che risulterà dovuta all'esito del giudizio, in commisurazione dello status normativo ed economico applicato ai dipendenti dell'Unione europea nelle mansioni di Ausiliare addetto alla sicurezza;
- riconoscere ad ognuno dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno materiale e morale la somma pari al 50 % delle spettanze loro riconosciute per le ragioni di cui in narrativa, e comunque non inferiore ad 50 000 euro.

Ricorso proposto il 29 settembre 2010 — Florentiny/Parlamento

(Causa F-90/10)

(2011/C 55/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-François Florentiny (Strassen, Lussemburgo) (rappresentanti: avv. P. Nelissen Grade e G. Leblanc)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi al grado AST6 a titolo dell'esercizio di promozione 2009.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'autorità investita del potere di nomina (AIPN) 29 giugno 2010 che respinge il reclamo del ricorrente;
- annullare la decisione dell'AIPN 24 novembre 2009, pubblicata il 2 dicembre 2009, di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi al grado AST6 a titolo dell'esercizio di promozione 2009;
- indicare all'AIPN gli effetti dell'annullamento delle decisioni impugnate e, segnatamente, l'attribuzione del grado AST6, nonché la retroattività della promozione al grado AST6 alla data in cui avrebbe dovuto produrre effetto, vale a dire il 1° gennaio 2009;
- riconoscere al ricorrente EUR 2 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Ricorso proposto l'8 ottobre 2010 — AM/Parlamento europeo

(Causa F-100/10)

(2011/C 55/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AM (Malaga, Spagna) (rappresentanti: avv. L. Lévi e C. Bernard-Glanz,)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda d'annullamento della decisione che rifiuta di considerare come incidente ai sensi degli artt. 73 dello Statuto e 2 de la RCAM l'incidente vascolare di cui la ricorrente è stata vittima il 5 marzo 2006

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione dell'AIPN 12 novembre 2009 che rifiuta di considerare come incidente, ai sensi degli artt. 73 dello Statuto e 2 della disciplina di assicurazione malattia, l'incidente vascolare cerebrale di cui è stata vittima la ricorrente e, per quanto necessario, la decisione dell'AIPN che respinge il ricorso;
- Di conseguenza, concludere nel senso della ripresa dell'esame della domanda proposta dalla ricorrente in base all'art. 73 dello Statuto ad opera di una nuova commissione medica;
- Condannare il convenuto a risarcire i danni, fissati ex aequo et bono nella somma di EUR 50 000 per il danno morale subito in ragione delle decisioni impugnate;
- Condannare il convenuto al pagamento dei danni, provvisoriamente fissati in EUR 25 000 per il danno materiale subito in ragione delle decisioni impugnate;
- Condannare il convenuto al pagamento degli interessi di mora sul capitale dovuto in base all'art. 73 dello Statuto a un tasso del 12 % su un periodo che parte al più tardi il 15 marzo 2007 fino al completo saldo del capitale;
- condannare il convenuto alle spese.

Ricorso proposto il 4 novembre 2010 — Bowles e a./BCE

(Causa F-114/10)

(2011/C 55/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Carlos Bowles e a. (Frankfurt am Main, Germania) (rappresentanti: avv. L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Banca centrale europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento dei bollettini paga dei ricorrenti del gennaio 2010 e dei mesi seguenti, laddove applicano un aumento dello stipendio del 2 % a seguito dell'esercizio di adattamento degli stipendi per il 2010, con il risarcimento del danno materiale subito dai ricorrenti.

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare il bollettino paga del gennaio 2010 e dei mesi successivi, nella parte in cui applicano un aumento dello stipendio del 2 %, per applicare un aumento del 2,1 % calcolato in base ad un adeguamento del 3,6 % alla Commissione.
- Per quanto necessario, annullare le decisioni di rigetto delle domande di riesame e dei reclami proposti dai ricorrenti;
- Risarcire i ricorrenti del danno materiale consistente nella differenza tra l'aumento di stipendio del 2 % regolarmente concesso a partire dal gennaio 2010, e quello del 2,1 % cui avrebbero avuto diritto, vale a dire un aumento di stipendio pari allo 0,1 % mensile a partire dal gennaio 2010 e di tutti gli altri aspetti finanziari derivati (tra cui i diritti pensionistici). A tali importi deve applicarsi un interesse a far data dalla loro rispettiva scadenza fino al giorno del pagamento effettivo, calcolato in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel corso del periodo in questione, maggiorato di due punti;
- risarcire il danno cagionato al potere d'acquisto e stabilito ex aequo et bono e in via provvisoria in EUR 5 000 per ogni ricorrente;
- risarcire il danno morale stabilito ex aequo et bono in EUR 5 000 per ogni ricorrente;
- condannare la Banca centrale europea alle spese.

Ricorso presentato il 10 novembre 2010 — Gozi/Commissione**(Causa F-116/10)**

(2011/C 55/70)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Sandro Gozi (Sogliano al Rubicone, Italia) (Rappresentanti: L. De Luca e G. Passalacqua, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di rigetto della domanda di refusione delle spese legali sostenute dal ricorrente nel corso di un procedimento penale dinanzi ad una giurisdizione nazionale.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il provvedimento della Direzione Generale Risorse umane e Sicurezza — Direzione D — HR.D.2/MB/db Ares (2010) — Y96985
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla refusione delle spese legali, e per l'effetto ordinare la liquidazione della somma di 24 480 euro.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 55/67	Causa F-90/10: Ricorso proposto il 29 settembre 2010 — Florentiny/Parlamento	36
2011/C 55/68	Causa F-100/10: Ricorso proposto l'8 ottobre 2010 — AM/Parlamento europeo	37
2011/C 55/69	Causa F-114/10: Ricorso proposto il 4 novembre 2010 — Bowles e a./BCE	37
2011/C 55/70	Causa F-116/10: Ricorso presentato il 10 novembre 2010 — Gozi/Commissione	38

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT